

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

CCCXCVIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	15580	BALDUZZI . . . . . 15590
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		TRUZZI . . . . . 15590
PRESIDENTE . . . . .	15580	MARCONI . . . . . 15590
<b>Disegni e proposta di legge (Annunzio di     presentazione e di trasmissione dal Se-     nato):</b>		CAPPI . . . . . 15591, 15601
PRESIDENTE . . . . .	15580	GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i> 15592, 15602
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commis-     sioni in sede legislativa):</b>		BENVENUTI . . . . . 15595, 15599
PRESIDENTE . . . . .	15580	CASONI . . . . . 15598
<b>Proposta di legge (Annunzio):</b>		GUI . . . . . 15600
PRESIDENTE . . . . .	15581	PASTORE . . . . . 15600, 15601
<b>Domande di autorizzazione a procedere     in giudizio (Annunzio):</b>		<b>Votazione segreta di emendamento e delle     proposte di legge:</b>
PRESIDENTE . . . . .	15581	Senatori LUCIFERO e GAMINITI: Istitu- zione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato. (521) . . . . . 15592
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		Deputati NENNI GIULIANA ed altri: Con- cessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari (640). 15592
PRESIDENTE . . . . .	15581	Senatori CARRARA ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professore Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944. (855) . . . . . 15592
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . . 15592, 15602
Disposizioni sui contratti agrari di mez- zadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175) . . . . . 15581		<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>
PRESIDENTE . . . . . 15581, 15582, 15585, 15600		PRESIDENTE . . . . . 15602
MORELLI . . . . . 15582		SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i> <i>foreste</i> . . . . . 15610
GERMANI <i>Relatore per la maggioranza.</i> 15582, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 15594, 15595, 15597, 15598, 15601		INVERNIZZI GABRIELE . . . . . 15610
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i> <i>foreste.</i> 15584, 15585, 15586, 15587, 15589, 15594, 15598		SEMERARO SANTO . . . . . 15610
ZANFAGNINI . . . . . 15584, 15585		
MARABINI . . . . . 15584, 15585		
MICELI . . . . . 15585, 15591, 15597, 15598, 15600		
FORA . . . . . 15586		
TOZZI CONDIVI . . . . . 15586, 15587, 15592		
LUCIFREDI . . . . . 15589		

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo ver-  
bale della seduta del 17 febbraio 1950.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Angelini, Bettinotti, Carpano Maglioli, Farinet, Foderaro, Guerrieri Emanuele, Lizier, Mastino Gesumino, Moro Francesco, Pecoraro, Russo Carlo, Salvatore e Zerbi.

(I congedi sono concessi).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 corrente, ha comunicato che il Presidente della Repubblica, con decreto di pari data, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dottor professore Vittorio Ronchi dalla carica di alto commissario per l'alimentazione.

Con decreto dello stesso giorno il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha incaricato l'onorevole avvocato professore Antonio Segni, ministro dell'agricoltura e delle foreste, di esercitare temporaneamente le funzioni di alto commissario per l'alimentazione.

Infine, con altro decreto, pure in data del 17 corrente, il Presidente della Repubblica, sempre su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio l'onorevole Eduardo Di Giovanni, senatore della Repubblica.

**Annunzio di presentazione e di trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha presentato alla Presidenza il disegno di legge:

« Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini » (1117).

A sua volta, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

« Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49 » (Approvato da quella VII Commissione permanente) (1114);

« Concessione di un contributo straordinario alla Lega navale italiana » (Approvato da quella IV Commissione permanente) (1115);

« Variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per

l'esercizio finanziario 1949-50 (Primo provvedimento) (Approvato dal Senato) (1116);

« Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18 » (Approvato da quella V Commissione permanente) (1119);

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri:

« Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (Approvata da quella I Commissione permanente) (1118).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti con riserva di stabilire quali dovranno esservi esaminati in sede legislativa.

**Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1086);

« Concessione, a favore dell'Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valore militare, di un contributo straordinario di lire 4 milioni » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1087);

« Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1088);

« Concessione all'Ente autonomo Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, di un contributo straordinario di lire 11 milioni, per la prima rassegna nazionale di arti figurative » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1089);

« Applicazione fino al 31 dicembre 1949 della maggiorazione del limite massimo della aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892 » (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1090);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

« Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1091);

« Proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » (1094);

« Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1098);

« Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1099);

« Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1100);

« Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale portuaria » (1101);

« Ulteriore finanziamento delle opere di costruzione dell'Aeroporto di Ciampino » (*Approvato dal Senato*) (1105).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Zagari:

« Costituzione a comune autonomo della frazione di Giulianello, in provincia di Latina » (1120).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

#### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Smith, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge sulla stampa, 8 febbraio 1949, n. 47, in relazione all'articolo 57, n. 1, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 161);

contro il deputato Nicoletto, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, modificato dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317 (vilipendio alle forze armate) (Doc. II, n. 162);

contro il deputato Coli, per la contravvenzione di cui all'articolo 108 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (inosservanza delle norme sulla circolazione stradale) (Doc. II, n. 163);

contro il deputato Ebner, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale (concorso in diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 164);

contro il deputato Viviani Luciana, per la contravvenzione di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione pubblica senza permesso) (Doc. II, n. 165);

contro il deputato Moranino, per il reato di cui all'articolo 595, in relazione all'articolo 57 del codice penale e al decreto 3 marzo 1947, n. 156 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 166);

contro il deputato Moranino, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 167);

contro il deputato Scaglia, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 168).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di rinviare a fine seduta la votazione segreta di proposte di legge.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

MORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

MORELLI. Per svolgere l'emendamento Pastore diretto a ripristinare l'articolo 12 del testo ministeriale, che faccio mio. Tale emendamento è erroneamente indicato come presentato all'articolo 17 nel fascicolo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere questa proposta. L'articolo 12 del testo ministeriale (*Conversione in affitto*) è il seguente:

« Nei poderi, per i quali la quota di riparto è fissata nel 60 per cento dei prodotti e degli utili e sempreché il podere non faccia parte di un complesso aziendale unitario, perfettamente organizzato, il concedente o il colono può chiedere la conversione della mezzadria in affitto.

« Resta salvo al concedente, se del caso, l'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2 ».

MORELLI. Secondo l'articolo 12 del testo ministeriale, nei poderi per i quali la quota di reparto è fissata nel 60 per cento dei prodotti e degli utili e sempreché il podere non faccia parte di un complesso aziendale unitario, perfettamente organizzato, il concedente o il colono può chiedere la conversione della mezzadria in affitto.

Non comprendo la ragione per la quale la Commissione ha abrogato questo articolo. Io ne chiedo il ripristino, per ragioni ovvie che è inutile stare qui a spiegare. D'altra parte queste stesse ragioni sono state espresse a proposito di altro emendamento. Ad esempio, l'onorevole Roselli ha già presentato un emendamento in proposito. Chiedo, per conseguenza, che ove l'emendamento presentato dall'onorevole Roselli, che è più estensivo e comprende anche questo nostro emendamento, non fosse accettato, venga messo in votazione questo emendamento, appunto per garantire la possibilità ai coloni che già usufruiscono del 60 per cento quale quota di reparto di poter trasformare il contratto di mezzadria in contratto di affitto.

Se l'emendamento dell'onorevole Roselli fosse approvato, esso comprende anche il mio, mentre, se non lo fosse, resterebbe il mio con il quale si chiede il ripristino del principio incluso nel testo del Governo all'articolo 12.

PRESIDENTE. L'onorevole Roselli propone un'aggiunta al testo ministeriale, soprappreso dalla Commissione, che ella propone di ripristinare. Pertanto è il suo emendamento, onorevole Morelli, che è pregiudiziale rispetto a quello Roselli.

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10-II.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 10-II riguarda la vendita dei prodotti, oggi disciplinata nel codice civile all'articolo 2055, e particolarmente all'articolo 2056. Comincerò dall'emendamento Miceli, Torretta ed altri. La questione è questa: trattandosi, nella mezzadria, di una gestione associativa, i prodotti divengono proprietà del concedente e del mezzadro con la separazione dall'albero o dalla terra: la proprietà è comune fino alla divisione. Ora, è principio generale di diritto vigente che i prodotti si dividono in natura sul fondo con l'intervento delle parti. Questo principio è presunto nel testo che la Commissione ha presentato alla Camera, ma tenuto fermo.

L'emendamento Miceli si informa allo stesso criterio, ma si differenzia dal testo della Commissione per il fatto che si è ritenuto, per maggior chiarezza, che questo principio dell'obbligo normale di divisione dei prodotti in natura sul fondo debba essere nuovamente sancito o ripetuto dalla legge. Si aggiunge inoltre, ciò che è giusto, che, avvenuta la divisione, ciascuna delle parti contraenti acquista, con la divisione, la piena disponibilità del prodotto.

La Commissione è favorevole alla formula proposta dall'onorevole Miceli, che cioè si torni a confermare che i prodotti si dividono in natura sul fondo; naturalmente questa divisione in natura sul fondo si riferisce ai prodotti che sono divisibili in natura. Restano, perciò, esclusi da quest'obbligo di divisione in natura sul fondo i prodotti che non sono divisibili in natura.

Vi sono infatti alcuni prodotti — per esempio il bestiame — che non è possibile dividere in natura, e allora, naturalmente, la divisione si trasferisce dall'oggetto concreto al valore del prodotto.

Quindi resta fermo il principio che i prodotti si dividono in natura sul fondo, sempre che si tratti di prodotti divisibili in natura, esclusi i prodotti che per i loro caratteri non sono divisibili in natura.

Resta fermo anche che, avvenuta la divisione, ciascuna delle due parti contraenti, cioè tanto il concedente quanto il mezzadro, acquistano la disponibilità della parte di propria pertinenza.

C'è una novità nel testo proposto dalla Commissione, ed anche, analogamente, nel testo proposto dall'onorevole Miceli, ed è questa: secondo il codice civile la vendita in comune dei prodotti, che sarebbero divisibili in natura, è concessa quando si tratti di prodotti che non si dividono in natura in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

conformità degli usi. In tal caso, si suole portare tali prodotti, prima della divisione, indipendentemente da questa, agli impianti di utilizzazione e di conservazione o agli esercizi di vendita. Il codice civile stabilisce che la mancata divisione di tali prodotti, che pur sarebbero divisibili in natura, resta ferma tutte le volte che vi sia un uso in atto che escluda la divisione.

Ora si è osservato che questa mancanza di divisione ha portato ad abusi ed a speculazioni a carico dei mezzadri, e per ovviare a tali inconvenienti si è, perciò, ritenuto unanimemente — o quasi — in Commissione che questa facoltà di non dividere i prodotti che sono divisibili in natura debba limitarsi esclusivamente a determinati prodotti, e cioè a quei prodotti — dice la norma — che vengono raccolti giornalmente, con continuità durante l'anno. Quindi, il principio è che i prodotti divisibili in natura devono essere divisi. Vi sono però alcuni prodotti per i quali questa divisione in natura presenta difficoltà di carattere soprattutto pratico, onde si è ritenuto che si debba fare eccezione; ma l'eccezione deve essere limitata esclusivamente a questi prodotti ed essa è giustificata, perché altrimenti si urterebbe contro difficoltà insormontabili, dato che ogni giorno, a mano a mano che avviene la produzione, si dovrebbe procedere alla divisione di questi prodotti. Soprattutto si fa riferimento al latte. Il latte suole essere portato ai caseifici per le successive trasformazioni.

Ora, anche se materialmente sia possibile dividere il latte sul fondo in modo che ciascuna delle due parti possa portare il latte di propria pertinenza al caseificio, si è ritenuto però preferibile ammettere l'eccezione alla divisione di questi prodotti. Tuttavia, sempre per evitare gli inconvenienti che si sono manifestati in pratica a danno dei mezzadri, si è ritenuto che anche in questi casi, in cui il prodotto pur essendo divisibile in natura non viene diviso ma viene conferito in comune agli impianti di trasformazione o agli esercizi di vendita, gli accrediti da parte degli impianti di trasformazione o degli esercizi di vendita siano fatti separatamente. E ciò per dare la garanzia tanto al concedente quanto al mezzadro di ricevere esattamente la somma che a ciascuno di essi spetta.

La Commissione, anche su questo punto, è stata pressoché unanime. Il testo della Commissione sostanzialmente concorda col testo dell'emendamento Miceli. Poiché, forse, l'emendamento Miceli è più chiaro, la Commissione lo accoglie, ad eccezione di una

parte che essa ritiene superflua, e cioè l'ultimo comma dell'emendamento dove è detto: « quando tali prodotti siano conferiti in comune all'azienda di trasformazione o di conservazione o agli esercizi di vendita, la divisione ha luogo all'atto del conferimento ed i relativi accrediti da parte dell'azienda o dell'esercizio sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote ».

Mentre siamo d'accordo sulla formula « i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote », in quanto riteniamo che questa formulazione presupponga naturalmente la divisione del credito, viceversa non siamo d'accordo (perché riteniamo che sia superfluo e che quindi venga a complicare i rapporti e la stessa interpretazione della norma legislativa) sull'inciso « la divisione ha luogo all'atto del conferimento ». In sostanza, all'atto di questo conferimento in comune del prodotto, v'è un trapasso di proprietà dal concedente e dal mezzadro all'azienda di trasformazione o all'esercizio di vendita e quella che era una proprietà comune si traduce in un doppio diritto di credito, uno per il concedente e uno per il mezzadro, ciascuno in proporzione della rispettiva quota. Peraltro è necessario ed opportuno che venga stabilito che gli accrediti da parte dell'impianto di trasformazione o dell'esercizio di vendita devono essere fatti separatamente in modo che non vi possano essere discussioni tra concedente e mezzadro sulle rispettive spettanze. Credo che siamo d'accordo anche con i proponenti dell'emendamento. L'essenziale è che, una volta avvenuto il conferimento di questi prodotti, il credito in cui si traduce il diritto di proprietà sulla quota conferita sia ripartito tra le parti.

Un altro punto che la Commissione intende venga eliminato è il seguente: « ed i relativi accrediti da parte dell'azienda o dell'esercizio sono fatti separatamente... ». Secondo noi, è superfluo dire « da parte dell'azienda o dell'esercizio », perché ciò è già implicito. È chiaro che gli accrediti devono essere fatti dall'azienda o dall'esercizio. Quindi, poiché riteniamo sia superflua, proponiamo che sia eliminata questa precisazione.

In sostanza, l'ultimo comma di questo emendamento all'articolo 10-II, dovrebbe suonare così:

« Quando tali prodotti siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione, o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

In questo modo e in questi termini la Commissione accoglie l'emendamento Miceli.

L'emendamento Fora rimane assorbito.

Quanto all'emendamento Marabini, la Commissione, naturalmente, insiste perchè resti fermo l'ultimo comma dell'articolo 10-II che dovrebbe perciò aggiungersi all'articolo 10-II come proposto dall'onorevole Miceli. Quest'ultimo comma stabilisce che, in caso di vendita dei prodotti assegnatigli in natura, il mezzadro, a parità di condizioni, deve preferire il concedente, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto. Si è stabilito così un diritto di prelazione a favore del concedente sulla quota spettante al mezzadro. Praticamente questo comma riproduce l'articolo 2157 del codice civile.

Riteniamo che questa condizione di favore abbia una sua giustificazione: pertanto, deve essere tenuta ferma. Abbiamo però aggiunto una limitazione, cioè il diritto di prelazione ha luogo qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto. In sostanza, se l'azienda del proprietario è dotata essa stessa di impianti idonei per la utilizzazione del prodotto, allora ha luogo il diritto di prelazione a favore del proprietario. Se mancano questi impianti idonei, abbiamo ritenuto che non vi fosse ragione di consentire questo diritto di prelazione.

L'onorevole Marabini aggiunge: « semprechè il mezzadro o partecipante non preferisca consegnare la sua quota parte di prodotto ad un ente cooperativo ». In questo caso, il diritto di prelazione a favore del concedente non dovrebbe aver luogo. La Commissione non è favorevole a questo emendamento. Noi riteniamo che, una volta ammesso questo principio di favore per il proprietario e, quindi, riconosciuta questa prelazione, essa debba essere mantenuta. Fare delle eccezioni a questo principio della prelazione non sembra sia congruo. D'altra parte, il mezzadro non riceve alcun danno perchè la prelazione opera, sì, a favore del concedente, ma a parità di condizioni. Naturalmente in questa dizione « a parità di condizioni » devono ritenersi compresi non soltanto il prezzo che il concedente o la cooperativa paghino al mezzadro, ma in genere tutti quei benefici che, in rapporto al prodotto, il mezzadro può ricavare dall'appartenenza ad una cooperativa, in quanto siano pecuniariamente valutabili.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 10-II?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non trovo che vi sia differenza sostanziale tra il testo della Commissione e il testo dei primi due commi dell'emendamento Miceli; il quale, in sostanza, non fa che riportare nella prima parte del suo articolo quanto è già contenuto nel codice civile e che la Commissione aveva ritenuto di poter omettere perchè ne è implicito il riferimento.

Io sono, perciò, pienamente d'accordo sulle modificazioni formali che la Commissione stessa ha proposto.

Debbo far notare, però, che questo emendamento sostitutivo non contempla il terzo comma dell'articolo 10-II della Commissione, articolo il quale, invece, è considerato nell'emendamento Marabini.

PRESIDENTE. La Commissione però lo mantiene nel proprio testo, onorevole ministro.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene. Sono anche io contrario all'emendamento Marabini preferendo mantenere il testo dell'ultimo comma dell'articolo 10-II così come è stato formulato dalla Commissione, senza alcuna modificazione. Ritengo che, a parità di condizioni, debba essere preferito il proprietario anche alla cooperativa; la quale, se è veramente vantaggiosa per i suoi associati, sarà sempre in condizione di fare un prezzo maggiore di quello che possa essere fatto dallo stesso proprietario. Quindi chiedo alla Camera che sia mantenuto il testo integrale della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento Fora è assorbito dal nuovo testo della Commissione.

Onorevole Marabini, mantiene il suo emendamento?

MARABINI. Lo mantengo.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Il mio gruppo voterà a favore dell'emendamento Marabini, perchè non ritiene esatte le osservazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro su questo punto. Nell'emendamento Marabini si dice una cosa diversa da quella che è detta nell'ultimo comma del testo della Commissione. Nell'ultimo comma del testo della Commissione si dice che, in caso di vendita dei prodotti assegnatigli in natura, il mezzadro, a parità di condizioni, deve preferire il concedente. Si contempla, quindi, il caso di vendita.

Ora mi permetto di osservare che il conferimento, cui accenna l'onorevole Marabini, ad un ente cooperativo da parte del mezzadro non è una vendita.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non si pone, allora, la questione.

ZANFAGNINI. Quindi, siamo fuori del caso contemplato dall'ultimo comma del testo della Commissione. Altro è la vendita, altro è il conferimento ad una società da parte del mezzadro. Secondo me, l'ultimo comma del testo proposto dalla Commissione non impedisce al mezzadro di conferire i prodotti ad un ente cooperativo, qualora egli non voglia venderli.

PRESIDENTE. Mi pare che vi sia un errore, perchè gli onorevoli Marabini e Cremaschi Olindo propongono di aggiungere il loro emendamento all'ultimo comma, il quale prevede il caso della vendita e non quello del conferimento.

ZANFAGNINI. Sostanzialmente, mi sembra esatto ciò che stavo affermando: cioè, che l'aggiunta, proposta dall'onorevole Marabini, non ha niente a che fare con il caso di vendita.

MARABINI. Dato che vi è incertezza sul mio emendamento, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Rimane il nuovo testo proposto dalla Commissione: in sostanza, l'emendamento Miceli modificato dalla Commissione stessa. Onorevole Miceli accetta queste modificazioni?

MICELI. Accettiamo le modifiche proposte dalla Commissione, in quanto riproducono il nostro pensiero, sopprimendo ciò che, secondo la Commissione, è superfluo.

Resta inteso che il conferimento dà diritto, a favore del mezzadro e del concedente conferenti, ad accrediti separati per le rispettive quote stabilite per legge, e ciò senza dividere fisicamente il prodotto quando viene consegnato. All'atto del conferimento si stabiliscono da parte dell'azienda due conti separati, uno per il concedente e l'altro per il mezzadro, segnando per ciascuno le quote stabilite dalla legge.

In questo senso — e credo sia anche il pensiero dell'onorevole ministro e della Commissione — noi accettiamo la nuova formulazione della Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero precisare che l'articolo 10-11 riguarda i prodotti divisibili, non i prodotti indivisibili, per i quali si seguono le norme ordinarie del codice civile.

MICELI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo Miceli, con le modificazioni proposte dalla Commissione:

« I prodotti si dividono in natura sul fondo, con l'intervento dei contraenti i quali a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità delle parti di propria pertinenza.

« Restano salvi gli usi locali, riferentisi alla vendita o alla utilizzazione in comune, soltanto per quei prodotti che vengono raccolti giornalmente con continuità durante l'anno.

« Quando tali prodotti siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo dalla Commissione: « In caso di vendita dei prodotti assegnatigli in natura, il mezzadro, a parità di condizioni, deve preferire il concedente, qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per la utilizzazione del prodotto ».

(È approvato).

L'onorevole Fora ha proposto il ripristino dell'articolo 11 del testo ministeriale, soppresso dalla Commissione:

(Bestiam?).

« Se il mezzadro conferisca una parte del bestiame per l'esercizio dell'azienda, il concedente deve corrispondergli un interesse del 3 per cento sul valore di mercato, al momento della chiusura dell'annata agraria, della quota conferita ».

Qual'è in merito il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria. Si fa, con la questione, l'ipotesi che il mezzadro abbia conferito nella mezzadria una parte del bestiame e si dice: sul valore di questa parte del bestiame conferito dal mezzadro, il concedente è tenuto a corrispondere un interesse del 3 per cento sul valore di mercato, al momento della chiusura dell'annata agraria, della quota conferita.

La Commissione ha ritenuto che, in linea di massima, questi rapporti economici tra le parti debbano risolversi tutti nella quota di riparto perchè altrimenti si andrebbe incontro a difficoltà di calcoli e di rapporti mentre,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

specialmente trattandosi del contratto di mezzadria, cioè di un contratto di natura associativa, questi rapporti debbono essere — per quanto possibile — semplificati.

Per questa ragione fondamentale la Commissione ha ritenuto di escludere, quando è possibile, ogni riferimento ed ogni valutazione che non si identifichi con la quota di riparto.

È stato osservato che questo atteggiamento della Commissione potrebbe sembrare contrastante col criterio degli apporti che, come abbiamo riconosciuto, sta alla base della quota di riparto della mezzadria.

Noi osserviamo, però, che anche gli apporti debbono valutarsi, in una legge avente carattere generale, con riferimento alle condizioni di normalità.

Ora, si può ritenere normale che i mezzadri conferiscano una parte del capitale bestiame, anzi, in una legge generale è bene fare riferimento ad una posizione associativa che dia maggior rilievo alle condizioni del mezzadro. Perciò, diamo maggior rilievo alla posizione associativa del mezzadro in quanto riteniamo normale — nella norma avente carattere generale — il conferimento che egli fa, come socio, di metà del capitale bestiame.

Vi possono essere dei casi, che ormai non sono più frequenti, di zone in cui questo conferimento non è normale: per questi casi, se sarà necessario provvedere, potranno provvedere i contratti collettivi anche se sarà approvata la norma che è contenuta nel progetto della Commissione e che rende inderogabili da parte dei contratti collettivi le norme contenute nella legge perchè, naturalmente, è chiaro che questa inderogabilità si riferisce soltanto alle disposizioni contenute nella legge. D'altra parte, specialmente per i nuovi conferimenti, può essere di utilità il pagamento degli interessi ai mezzadri per la quota di bestiame da essi conferita, per spingerli a conferire una parte di bestiame. Ma per questa, come per le altre ipotesi, che si possono considerare rare, si potrà provvedere con la contrattazione collettiva o con i contratti individuali. D'altra parte, come ho già detto, l'applicazione di questa norma renderebbe difficili e complicati i rapporti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho sentito le ragioni esposte dall'onorevole relatore e, per quanto io possa personalmente dissentirne, ritengo di dovermi rimettere alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Forà, ella insiste sul suo emendamento?

FORA. Insisto, signor Presidente. L'onorevole relatore non ha confutato alcuna delle mie ragioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 del testo ministeriale, sul cui mantenimento la Commissione ha espresso parere contrario:

« Se il mezzadro conferisca una parte del bestiame per l'esercizio dell'azienda, il concedente deve corrispondergli un interesse del 3 per cento sul valore di mercato, al momento della chiusura dell'annata agraria, della quota conferita ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 11-ii, proposto dalla Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

(Bestiame).

« Se nelle operazioni di vendita del bestiame manchi l'accordo col mezzadro, questi ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto ».

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Sul concetto di questo articolo 11-ii, non si può non essere d'accordo, però io credo che vi siano difficoltà nell'applicazione delle norme contenute nell'articolo stesso: cioè, se il mezzadro esercita il diritto di prelazione sul bestiame che deve essere venduto, e quindi, il bestiame è comperato dal mezzadro stesso, questo bestiame deve essere portato? Il mezzadro, dove dovrà portarlo? Poiché può trattarsi di una bestia, o di un paio di bestie, è necessario integrare l'articolo con una clausola di questo genere: « Purché sia portato immediatamente via dal fondo ».

Voterò, dunque, contro, perchè non vedo la possibilità di attuazione di questa norma.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Tozzi Condivi possono avere naturalmente il loro rilievo, ma io penso che si tratti di questione che interessa soprattutto il mezzadro, poiché se questi porta le bestie sul fondo, e va contro la norma contrattuale, il concedente potrà far valere il contratto.

Quindi, la soluzione è implicita nella norma stessa.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-ii del quale è stata data testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo, già svolto, 11-iii proposto dagli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone:

(Scorte)

« Se le scorte vive e morte che la famiglia mezzadrile è tenuta a conferire per contratto collettivo o convenzione sono, in tutto o in parte, immesse nel fondo dal concedente, esse divengono di proprietà della famiglia mezzadrile all'atto della annotazione a debito sul libretto colonico.

Il credito che ne risulta in favore del concedente è garantito da privilegio sui beni stessi ».

A questo articolo l'onorevole Tozzi Condivi ha proposto di aggiungere le seguenti parole: « come alle norme regolanti il privilegio nel codice civile ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TOZZI CONDIVI. L'emendamento integra il testo Grifone con il quale si stabilisce che il credito risultante in favore del concedente è garantito da un privilegio sui beni, sul bestiame, sulle scorte vive o morte adibite sul fondo. Ora, questo privilegio, come è garantito? È assoluto oppure è conforme alle norme del codice civile nel campo della mezzadria? Il mio emendamento aggiuntivo mira a chiarire che si tratta di privilegio, ma appunto del privilegio quale è contemplato dal codice civile nei rapporti di mezzadria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accoglie, anzitutto, l'emendamento Grifone-Miceli ed altri: in sostanza si tratta di favorire la partecipazione del mezzadro al capitale-scorte.

Ora, si fa l'ipotesi che il mezzadro, al momento in cui si acquista il bestiame, non abbia il denaro necessario per pagarlo, nel qual caso attua un accordo col concedente per cui costui consente di anticipare al mezzadro i fondi necessari per l'acquisto del bestiame, ottenendo una annotazione sul libretto colonico per la parte del credito spettantegli. Nell'articolo si stabilisce che la « annotazione a debito sul libretto colonico » implica il trasferimento di proprietà e si aggiunge che il credito del concedente per

questa anticipazione è garantito da privilegio sui beni stessi, cioè sul bestiame. L'onorevole Tozzi Condivi pone ora, la questione della graduatoria, della disciplina del privilegio. La Commissione che, come ho detto, è favorevole all'emendamento Grifone accoglie anche l'aggiunta proposta dall'onorevole Tozzi Condivi; sarebbe però opportuno che, invece di richiamarsi alle norme esistenti in materia nel codice civile, ci si richiamasse specificatamente alle norme contenute nell'articolo 2765 del codice civile.

TOZZI CONDIVI. Accetto senz'altro questa specificazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accolgo l'articolo aggiuntivo Grifone-Miceli con l'emendamento Tozzi Condivi, modificato dalla Commissione, perchè mi pare opportuno sia accennato con precisione che si tratta di privilegio regolato dall'articolo 2765 del codice civile. Propongo, pertanto, che l'ultimo comma dell'articolo 11-iii sia così formulato:

« Il credito che ne risulta in favore del concedente è garantito dal privilegio sui beni stessi di cui all'articolo 2765 del codice civile ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo dell'articolo 11-iii proposto dall'onorevole Grifone, accolto dalla Commissione e dal Governo, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Tozzi Condivi nella formulazione proposta dal governo.

(È approvato).

Nel testo della Commissione è stato soppresso l'articolo 12 del progetto ministeriale concernente la conversione in affitto:

« Nei poderi, per i quali la quota di reparto è fissata nel 60 per cento dei prodotti e degli utili e semprechè il podere non faccia parte di un complesso aziendale unitario, perfettamente organizzato, il concedente o il colono può chiedere la conversione della mezzadria in affitto.

« Resta salvo al concedente, se del caso, l'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 2 ».

Gli onorevoli Morelli e Pastore hanno proposto di ripristinare questo articolo, al quale, inoltre, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituirlo col seguente:

« I contratti di mezzadria possono essere trasformati, su richiesta di una delle parti,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

in contratti di affitto individuale o collettivo.

« Le scorte di proprietà del concedente vengono cedute in affitto assieme al fondo.

« GRIFONE, MICELI, CAPALOZZA, GULLO, SANSONE ».

*Sostituirlo col seguente:*

« La perdita di bestiame dovuta a casi fortuiti va ripartita, fra concedente e mezzadro, in proporzione ai rispettivi conferimenti».

« FORA, MICELI, SAMPIETRO GIOVANNI ».

« *Al primo comma, dopo le parole:* Nei poderi, *aggiungere:* che non facciano parte di un complesso aziendale unitario, e *sopprimere quindi fino a:* unitario.

« ROSELLI, CHIARINI ».

Questi emendamenti sono stati già svolti.

Qual'è su di essi il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.*

Si tratta, come la Camera sa, della questione della conversione della mezzadria in affitto. Si propone in primo luogo, con l'emendamento Grifone, che tutti i contratti di mezzadria, qualunque sia la quota di riparto, possano essere trasformati, su richiesta di una delle parti, in contratti di affitto. Tale questione è stata lungamente discussa in Commissione, la quale non ha innanzitutto ritenuto di ammettere tale conversione per qualunque mezzadria; e ciò perchè la conversione implica una notevole incidenza nel potere di godimento e di disponibilità spettante al proprietario, e deve quindi trovare una adeguata giustificazione.

Non è sembrato alla Commissione che tale giustificazione ci fosse nell'ipotesi delle mezzadrie normali, delle mezzadrie cioè con il riparto al 53 per cento, nelle quali il reddito del fondo è tale che si ritiene dia un'equa soddisfazione all'una e all'altra parte. Presupposto di questo atteggiamento della Commissione è naturalmente un'equa distribuzione della proprietà fondiaria: ma questo presupposto è al di fuori della competenza della legge in esame. Ed è perciò che questo punto, indubbiamente collegato con il principio della conversione, noi in questa sede non riteniamo di doverlo considerare e proponiamo di rinviarlo alla legge sulla riforma fondiaria.

Vi è un'altra ragione per la quale la Commissione ha ritenuto di non poter condividere il principio della conversione della mezzadria in affitto; cioè il lato positivo del contratto di mezzadria. Il contratto di mezzadria implica

una costante partecipazione del concedente nella gestione dell'azienda mezzadrile; una costante immissione di capitali — di esercizio soprattutto — da parte del concedente nella gestione del fondo.

Si è ritenuto che non fosse opportuno nè utile allontanare i proprietari concedenti dai loro fondi perchè se dalla gestione associata di mezzadria si passa alla gestione in affitto, tutto il capitale di esercizio deve essere immesso dall'affittuario. Trattandosi soprattutto di piccoli affittuari, si ritiene più conveniente che, in linea normale, questo conferimento di capitale di esercizio avvenga con l'apporto di ambedue le parti.

Naturalmente, pensiamo che questo maggior conferimento di capitale di esercizio porti anche ad un aumento del reddito e quindi ad un vantaggio per il mezzadro. Perciò la Commissione, per questa proposta generica di conversione della mezzadria in affitto, si è manifestata in maggioranza contraria.

Si è poi posta la questione delle mezzadrie povere, cioè quelle col reparto al 60 per cento, che sono quelle alle quali si riferisce il testo ministeriale, secondo il quale la conversione della mezzadria in affitto sarebbe limitata soltanto ai poderi per i quali la quota di reparto è fissata nel 60 per cento.

Noi abbiamo ritenuto che laddove la quota di reparto è al 60 per cento non vi sia bisogno di una norma grave come questa che impone la conversione della mezzadria in affitto, perchè pensiamo che le stesse condizioni di produzione e di reddito del podere siano motivo sufficiente per determinare nell'una o nell'altra parte la richiesta di modificazione del contratto di mezzadria in affitto quando il podere non sia in grado di consentire un reddito sufficiente per le due parti con la ripartizione al 60 e al 40.

Per queste ragioni la Commissione ha ritenuto che non si debba approvare l'articolo 12 del testo ministeriale. La Commissione ha tenuto anche il dovuto conto dell'attaccamento dei piccoli proprietari ai loro fondi perchè ritiene che la possibilità di conversione della mezzadria in affitto, che secondo il testo ministeriale dovrebbe verificarsi per i poderi in cui la ripartizione avviene al 60 per cento (cioè, a termini dell'articolo 10, « per i poderi compresi in zone ad economia montana, intendendosi per tali quelle ad altitudine non inferiore a 400 metri e caratterizzate da notevole prevalenza di seminativi e pascoli di bassa produttività ») costituisca un danno soprattutto per i piccoli proprietari, che devono invece essere tutelati nella loro proprietà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

Mentre, quindi, da una parte abbiamo ritenuto che la conversione in affitto desse luogo ad un troppo grave sacrificio, soprattutto se riferito ai piccoli proprietari, pensiamo d'altro canto che il risultato pratico buono possa essere lasciato alla libera spinta delle forze economiche.

La Commissione pertanto mantiene il suo punto di vista ed è contraria agli emendamenti Grifone, Roselli, Morelli e Pastore.

Faccio comunque rilevare — riferendomi all'emendamento Morelli-Pastore — che nel secondo comma dell'articolo 12 devono in ogni caso ritenersi soppresse le parole: « Resta salvo al concedente, se del caso, l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 2 ». La facoltà di cui all'articolo 2 penso debba ritenersi quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 del testo ministeriale, il quale ultimo comma prevedeva la possibilità per il disdetta-nte, cioè per il concedente, di riavere in ogni caso il fondo alla scadenza del contratto, all'infuori del giuoco della giusta causa, pagando una indennità. La Camera ha già respinto quest'ultimo comma.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il testo della disposizione ministeriale essendo stato redatto in relazione alla formulazione non solo dell'articolo 2 ma anche dell'articolo 10, non è più conforme colle norme già approvate dalla Camera, la quale ha modificato notevolmente gli articoli 2 e 10.

L'emendamento sostitutivo Grifone ammette in tutti i casi che il mezzadro possa trasformare il suo contratto di mezzadria in affitto. Dichiaro di essere contrario a questa disposizione, perchè non sussistono ragioni, nè economiche nè sociali, per arrivare ad una sostituzione così completa del contratto di mezzadria con quello di affitto.

Rimangono casi particolari. Uno di essi è stato esaminato in un emendamento dell'onorevole Gui, che ritengo sia opportuno trattare in questo momento, data la unicità della materia. Propone l'emendamento Gui:

« Qualora il mezzadro o il di lui padre abbia già coltivato direttamente con contratto di affitto il fondo, successivamente e senza interruzione preso in mezzadria per motivi di grave necessità e anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, egli o i suoi figli possono chiedere la conversione della mezzadria in affitto alla scadenza del contratto, semprechè il concedente o i suoi figli non siano professionalmente conduttori diretti ».

Io accetto questo emendamento dell'onorevole Gui: risponde a certe situazioni difficili di talune zone in cui le forze economiche hanno giuocato, anche in periodo recente, contro il contratto di mezzadria. Faccio però rilevare che si tratta di una disposizione di ordine transitorio che dovrà trovare la sua sede formale (per quanto sostanzialmente connessa con l'articolo 12) nelle disposizioni transitorie e finali. Ma il concetto principale è accolto dal Governo, e io l'ho voluto sottolineare.

Personalmente sarei favorevole al ripristino dell'articolo 12 chiesto dagli onorevoli Pastore e Morelli: non nel suo testo originario, però, dato che la Commissione, a maggioranza, si era pronunciata nel senso di sopprimere l'articolo e conferma questa sua decisione. In questo conflitto non posso che ripetere l'atteggiamento tenuto a proposito dell'articolo 11 e rimettermi al giudizio della Camera.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Gui, a mio parere, ha carattere transitorio, e quindi meglio dovrebbe discutersene in sede di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Sarà esaminato dopo. Per ora siamo in sede di articolo 12.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Mi permetto richiamare l'attenzione della Camera sull'importanza della votazione che stiamo per fare. Attraverso l'articolo 12, che sembra a prima vista piuttosto innocuo, si verrebbe ad introdurre un principio che, a mio avviso, si dovrebbe considerare gravemente lesivo del diritto di proprietà, del diritto di godimento che la Costituzione garantisce al proprietario.

L'onorevole Germani, nella sua veste di relatore, ha già illustrato questo principio. Mi permetto di richiamare l'importanza di questa violazione. In sostanza si tratterebbe di questo: che il proprietario, il quale ha dato il suo fondo a mezzadria, e dando il suo fondo a mezzadria si è riservato una ingerenza nella gestione del fondo, si è riservato anzi la direzione del fondo, perchè questa è appunto la posizione che la legge che stiamo discutendo riserva al concedente nel rapporto di mezzadria, questo proprietario, viceversa, verrebbe estromesso completamente dalla gestione del fondo, soltanto ove in quel senso vi sia una richiesta da parte del mezzadro; il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

quale quindi sarebbe arbitro di estromettere il proprietario dalla gestione.

Io credo che difficilmente si potrebbe arrivare ad una lesione maggiore, perché il proprietario in questo caso sarebbe ridotto a non poter più disporre dei criteri di coltivazione del fondo, e a non poter più incidere in nessuna maniera sulla organizzazione economica della sua azienda, ed ogni potere passerebbe nelle mani del mezzadro trasformato in affittuario.

Ritengo che abbia bene chiarito la posizione l'onorevole Germani quando ha detto che non vi sono né ragioni sociali né ragioni economiche che possano richiedere questa lesione, perché dall'attuazione di questo principio deriverebbe non soltanto, come dicevo, la violazione della essenza stessa del diritto di proprietà, ma deriverebbe anche qualche cosa di più, un decadimento necessario di quelle terre alle quali questo principio fosse applicato, perché in quelle terre mancherebbe ogni apporto finanziario del proprietario, il quale si limiterebbe a riscuotere quel certo affitto che — bontà sua — l'ex mezzadro, divenuto affittuario, gli volesse ancora corrispondere. Comprendo che — se non per le grasse mezzadrie delle zone di pianura, in merito alle quali l'onorevole ministro ha già detto non ritenere sussistere ragioni per l'accoglimento di una richiesta di questo genere — nelle mezzadrie povere, di montagna, si possa pensare che, alle volte, anche con il riparto al 60-40 per cento, non ci sia il tornaconto per una coltivazione del fondo da parte del mezzadro.

Onorevoli colleghi, io posso sbagliarmi, ma ritengo sia grave errore voler provvedere a quelle situazioni attraverso questa strada: a quelle situazioni si rimedia automaticamente attraverso il libero contratto tra proprietario e mezzadro, perché (posso dirvelo per l'esperienza che mi deriva dalla cognizione delle montagne della mia Liguria), colà, senza che ci siano vincoli legislativi, ove l'economia agricola povera lo richiede, nessun proprietario prende il 40 per cento del complesso dei prodotti: si accontenta del 30, del 20 per cento ed anche meno talvolta. (*Commenti all'estrema sinistra*). È la spontanea azione dei rapporti tra proprietario e mezzadro che a questo conduce; di conseguenza, se alla regolamentazione dei rapporti si arriva spontaneamente, non c'è nessun bisogno di una norma di carattere coattivo che porti a risultati che concretamente varrebbero soltanto ad impedire l'afflusso del capitale ai fondi di montagna.

Di conseguenza dichiaro che darò il mio voto contrario così all'emendamento più ampio e più estensivo degli onorevoli Grifone e Roselli, come a quello più restrittivo degli onorevoli Pastore e Morelli, perché ritengo che questi emendamenti verrebbero a introdurre nel nostro sistema legislativo un principio non giustificato da alcuna ragione di interesse sociale, ed esclusivamente lesivo del diritto di proprietà.

BALDUZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDUZZI. Voterò per la soppressione dell'articolo 12 in quanto ritengo più oneroso per il mezzadro che si tramuti la mezzadria in affitto, il quale inoltre darebbe minori garanzie al proprietario.

In genere dove esiste la mezzadria le caratteristiche agricole dei terreni e delle zone non si prestano a contratti di affittanza che comunemente tendono allo sfruttamento intensivo del fondo, con pregiudizio delle piantagioni, e alla conservazione del patrimonio agricolo nazionale.

Quindi, alle autorevoli ragioni che ha espresso testè il collega Lucifredi, io aggiungo queste mie, e di conseguenza dichiaro che voterò per la soppressione dell'articolo 12 in qualunque forma.

TRUZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Voterò contro il ripristino dell'articolo 12 per due motivi: primo, perché questa legge, nello spirito e nella lettera, si propone non di allontanare la proprietà che si interessa al processo produttivo, ma caso mai il contrario, si propone cioè di interessare coloro che stanno lontani; ora, il voler concedere questo diritto unilaterale, evidentemente significa privare il proprietario, e specie il piccolo proprietario, dell'interesse alla sua proprietà; secondo (e questo riguarda in particolare l'emendamento dell'onorevole Pastore), perché nelle zone di montagna, ove prevale la piccola proprietà, si allontanerebbe un rivolo di piccoli investimenti; ciò che impoverirebbe ancor più quelle terre; e con ciò non renderemmo sicuramente un buon servizio ai contadini della montagna.

MARCONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCONI. L'intervento dei colleghi che mi hanno preceduto mi dispensa dal dire molte delle ragioni per cui darò voto contrario. Tali ragioni espresse molto bene l'ono-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

revoles Dominedò nella sua veste di presidente della Commissione, dimostrando molto chiaramente che l'accoglimento della norma era assolutamente eversivo del diritto di proprietà.

Ma io vorrei considerare anche la libertà del mezzadro. Se noi diamo la facoltà al proprietario concedente di imporre al mezzadro contro la sua volontà, di diventare affittuario quando questi non lo voglia, perchè non ne abbia interesse, convenienza, ecc., andiamo ad autorizzare un arbitrio del quale non vedo il motivo. Se tutti ritengono che queste ragioni vi siano per la pianura, dove la mezzadria va meglio che in montagna, è evidente che queste ragioni vi sono ancor più per la montagna dove le particolari condizioni richiedono proprio la collaborazione del mezzadro e del proprietario per l'apporto di capitali e di direzione.

Per questi motivi voto contro tutti e tre gli emendamenti.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Le ragioni esposte dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto mi hanno convinto. L'articolo 12 va contro quello che è l'orientamento della scuola sociale-cristiana alla quale appartengo e contro l'orientamento manifestato da tutte le parti della Camera contro l'assenteismo della proprietà. Mi pare evidente che l'articolo 12 favorisce in un certo senso proprio un assenteismo della proprietà dal processo produttivo: quindi, per questa ragione di principio, dichiaro che voterò contro il suo ripristino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Grifone, non accettato dalla Commissione nè dal Governo:

« I contratti di mezzadria possono essere trasformati, su richiesta di una delle parti, in contratti di affitto individuale o collettivo.

« Le scorte di proprietà del concedente vengono cedute in affitto assieme al fondo ».

Sia il ministro che il relatore hanno espresso avviso contrario.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento proposto dagli onorevoli Pastore e Morelli (non accolto dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera), che tende a ripristinare il testo ministeriale dell'articolo 12.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi dichiariamo di votare a favore dell'emendamento Pastore che non è, se vogliamo, un emendamento, ma è l'affermazione di una posizione già sostenuta dal ministro e propria delle organizzazioni sindacali di qualsiasi tipo. Noi riteniamo che tutti i motivi che sono stati adottati contro il ripristino dell'articolo 12 del testo ministeriale non abbiano alcun valore. Qui si tratta di riportare la mezzadria alle sue origini. Quando c'è una mezzadria tale per cui il riparto sia del 60-40 per cento, è logico che quella mezzadria perde già molti dei suoi caratteri. Non è che sosteniamo che la caratteristica essenziale della mezzadria sia la divisione al 50 per cento. Abbiamo sostenuto anzi il contrario. Sono altri gli elementi che caratterizzano la mezzadria. Ma non possiamo assolutamente assimilare la mezzadria ad una colonia parziaria qualunque. Ci ha detto l'onorevole Lucifredi che in Liguria vi sono mezzadrie nelle quali la proprietà percepisce il 30 per cento del prodotto; non so se queste possano essere definite mezzadrie.

Se noi vogliamo mantenere in vita la mezzadria, dobbiamo preservare le caratteristiche essenziali della stessa, riconducendo alla loro vera forma quei contratti che di mezzadria poco o nulla più conservano.

L'altro motivo, quello di favorire l'apporto dei capitali, credo non sia un motivo valido. Tutti gli oratori hanno detto che, di solito, questi poteri si trovano in zone poverissime nelle quali in genere i concedenti sono tutti piccoli proprietari: È assurdo prevedere che, nelle condizioni nelle quali attualmente versa la piccola proprietà, da questa possano provenire capitali per la gestione dei fondi!

Orbene, noi crediamo che, agli effetti della produzione, sia più utile stimolare l'affittuario ad aumentare la produzione dando ad esso la disponibilità dei prodotti del fondo e favorendo con ciò gli investimenti dell'affittuario, anziché sbarrare l'iniziativa dell'affittuario per la presenza di un concedente che nulla può dare per migliorare la scarsa produzione.

Per questi motivi riteniamo di dover votare a favore del ripristino dell'articolo 12 proposto dall'onorevole Pastore, ben intendendo che resta soppresso per noi l'ultimo comma, in cui si fa cenno all'articolo 2, essendo caduto il motivo di tale riferimento.

L'onorevole Marconi ha creduto di dover difendere i mezzadri; ma egli dimentica che la conversione della mezzadria in affitto può essere chiesta solo dai mezzadri; e credo che l'onorevole Marconi debba convenire

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

sul fatto che i mezzadri, in materia, conoscono bene i metodi per difendere i loro interessi.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Voterò contro l'emendamento Pastore. Non ripeto i motivi addotti che hanno carattere assoluto e assorbente.

Le dichiarazioni dell'onorevole Grifone non possono intaccare la necessità, d'ordine giuridico ed economico, di sopprimere questo articolo. Ma vi sono due argomentazioni, che mi permetto di esporre, perché non sono state prospettate da altri.

Questo articolo dice che il mezzadro ha facoltà di chiedere che il contratto di mezzadria sia trasformato in contratto di affitto. In quale contratto di affitto? Per quanto tempo? Contratto d'affitto a tempo indeterminato?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Vi è un titolo che regola l'affitto.

TOZZI CONDIVI. Ancora non ci siamo arrivati.

Naturalmente, si tratta di stabilire il contratto di affitto.

In secondo luogo si dice che deve essere soppresso l'ultimo comma. Faccio osservare che nell'articolo 2 che abbiamo approvato, vi è una lettera c) del seguente tenore: « se il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere sostanziali di trasformazione agraria approvate... ». Quindi, il proprietario potrà avere il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di mezzadria affermando di voler eseguire opere sostanziali già approvate.

Se noi, quindi, approviamo il ripristino dell'articolo 12, non soltanto andremo contro la legge e contro gli interessi dell'economia, ma avremo un'altra congerie di contestazioni e nuove controversie.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Sull'emendamento Pastore chiediamo la votazione a scrutinio segreto. Vogliamo far rilevare che nel nostro atteggiamento non vi è alcunché che possa far pensare a una tattica dilatoria e ostruzionistica.

Insistiamo sulla votazione a scrutinio segreto, in quanto riteniamo che l'emendamento Pastore, sia pur con molta timidezza, affermi un diritto sempre proclamato dal partito di maggioranza. Ricordo inoltre le ripetute dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Chiedo se la domanda di votazione segreta è appoggiata.

(È appoggiata).

### Votazione segreta di emendamento e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Pastore-Morelli, diretto a ripristinare l'articolo 12 del progetto ministeriale, soppresso dalla Commissione.

Contemporaneamente saranno votate a scrutinio segreto le proposte di legge:

Senatori LUCIFERO e CAMINITI: « Istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato ». (521);

Deputati NENNI GIULIANA ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari ». (640);

Senatori CARRARA ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla Signora Ida Lorenzoni, vedova del Professore Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944 ». (855).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico intanto il risultato della votazione sull'emendamento Pastore-Morelli:

Presenti e votanti . . . . .	349
Maggioranza . . . . .	175
Voti favorevoli . . . . .	162
Voti contrari . . . . .	187

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Baresi — Barontini — Bartole — Bavaro — Belloni — Bellucci — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bottai — Bucciarelli Ducci — Bulloni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calamandrei — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Carratelli — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chini Cocoli Irene — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Costa — Cotellessa — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Paima — De Vita — Diecidue — Di Leo — Di Vittorio — Dominedò — Donatini — Dossetti — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Faralli — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gopella — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Grazia — Grifone — Grilli — Guariento — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jaconi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Rocca — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Liguori — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longo — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi

— Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Michelini — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Montelatici — Monterisi — Montini — Moranino — Morelli — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Pagliuca — Palazzolo — Pallenzona — Palmieri — Parente — Pastore — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffioli — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli Roveda — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sallis — Sala — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Viola — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

*Sono in congedo:*

Adonnino — Angelini.

Bettinotti — Bonfantini — Bonino.

Calcagno — Carpano Maglioli — Corsanego.

Dugoni.

Farinet — Foderaro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

Giannini Guglielmo — Guerrieri Emanuele.

Helfer.

Lizier.

Maxia — Mastino — Moro Francesco — Mussini.

Orlando.

Paganelli — Pecoraro — Pucci Maria — Pugliese.

Rivera — Russo Carlo — Russo Perez.

Saggin — Salvatore — Sampietro Giovanni.

Vigo — Volpe.

Zerbi.

**Si riprende la discussione  
del disegno di legge sui contratti agrari.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12-bis, proposto dagli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone:

«(Libretto colonico).

« Il libretto colonico è obbligatorio.

« Le modalità della tenuta del libretto colonico sono stabilite dal contratto collettivo e dalla convenzione ».

È stato presentato, ora, un emendamento a questo articolo dall'onorevole Storchi, il quale propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« È fatto obbligo alle parti di chiudere la contabilità dell'annata agraria entro due mesi dalla fine di questa, sottoscrivendone i risultati ».

Onorevole Grifone, ella accetta questo emendamento?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A nome della Commissione, esprimo parere favorevole per questo emendamento. L'obbligo della tenuta del libretto colonico è già sancito dall'articolo 2161 del codice civile; tuttavia, è opportuno che l'obbligo della tenuta del libretto colonico vada ribadito e lo si confermi in questa legge. Sono, inoltre, d'accordo con il secondo comma come proposto dall'onorevole Storchi, rivolto appunto a porre un termine alla chiusura della contabilità dell'annata agraria.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento Grifone e all'emendamento Storchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, l'articolo 12-bis nel testo Grifone-Storchi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

(Insufficienza della capacità lavorativa).

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica, per l'integrazione con parenti o affini, o per naturale sviluppo dei suoi componenti, o anche altrimenti secondo gli usi locali, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo ».

PRESIDENTE. L'emendamento Tozzi Condivi è rinviato alle disposizioni transitorie. Sono stati inoltre presentati a questo articolo i seguenti emendamenti già svolti:

« Sostituirlo col seguente:

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto ».

« CONCETTI ».

« Alle parole: scadenza del contratto, sostituire le seguenti: scadenza dell'anno agrario successivo a quello nel quale la insufficienza si è manifestata ».

« PIERANTONI ».

« Sopprimere le parole: o anche altrimenti secondo gli usi locali ».

« MONTICELLI ».

« Sopprimere le parole: o anche altrimenti secondo gli usi locali ».

« GUI ».

« Aggiungere il seguente comma:

« Qualora si tratti di poderi la cui estensione ecceda la capacità lavorativa della famiglia colonica, il concedente potrà procedere allo stralcio della parte di terreno eccedente per concederlo in conduzione ad altra famiglia colonica o a braccianti. Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'ispettorato provinciale agrario ».

« CASONI. GASPAROLI, MARENGHI, GERMANI, BURATO, BENVENUTI. FERRARIS, BABBI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

BENVENUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. L'emendamento che porta come prima firma quella dell'onorevole Casoni è indicato come un'aggiunta all'articolo 13.

Ora, rivedendo, attentamente con altri colleghi, l'insieme delle disposizioni, ci siamo resi conto che questo emendamento, piuttosto che un'aggiunta, dovrebbe rappresentare un inserimento, anzi una nuova soluzione del problema dell'insufficienza lavorativa da premettere al testo della Commissione. Quindi noi abbiamo rifiuto il testo dell'articolo 13 della Commissione e l'emendamento Casoni, in un testo che comprende l'uno e l'altro, e che ci sembra renda razionale l'inserzione dell'emendamento nel testo. Lo spirito dell'emendamento è questo: che, nel caso di insufficienza di capacità lavorativa, la prima soluzione da prospettare non è quella di mettere fuori la famiglia che si trova sul fondo, ma di collocare sul fondo stesso una seconda famiglia.

Qualora poi lo stralcio non abbia luogo, si passa alla seconda soluzione e cioè alla integrazione della famiglia concessionaria con parenti o affini; terza soluzione, soluzione estrema, è quella della disdetta totale dal fondo con recupero al concedente dell'intero podere.

L'emendamento è pertanto così concepito:

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può chiedere, a fine contratto, la riconsegna, mediante disdetta, della parte del podere che risulti esuberante, per concederla in affitto a famiglia di coltivatore diretto, ovvero ad altra famiglia mezzadrile.

« Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'ispettorato provinciale agrario.

« In difetto di stralcio il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna totale del podere alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica, per l'integrazione con parenti o affini, o per naturale sviluppo dei suoi componenti, si adegui nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data disdetta alle necessità lavorative del fondo ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 13 e gli emendamenti proposti

pongono il problema molto importante del rapporto fra l'entità numerica della famiglia colonica e il podere. Il principio generale è che vi debba essere proporzione tra la capacità lavorativa della famiglia colonica e l'estensione del podere, in modo che la famiglia colonica impieghi totalmente la propria capacità lavorativa nella coltivazione del fondo e d'altra parte ricavi dal fondo stesso sufficienti mezzi di vita.

Ciò è nell'interesse della stessa famiglia coltivatrice e nell'interesse della produzione. Ora, si pone il problema: quando v'è una sproporzione tra la capacità lavorativa della famiglia colonica e il podere, che cosa succede? Naturalmente, se dovessimo ragionare in maniera assolutamente rigida, dovremmo dire che, quando si verifichi tale sproporzione, il contratto viene a mancare in una delle sue condizioni, e quindi o esso si risolve o alla scadenza può essere richiesta la consegna del fondo.

Ma questo criterio così rigido deve essere temperato dalla considerazione che merita la famiglia colonica; e cioè non è possibile ammettere — e con questo rispondo all'emendamento dell'onorevole Concetti — che quando vi sia insufficienza nella capacità lavorativa della famiglia colonica si riconosca in ogni caso questa insufficienza come motivo di disdetta. La famiglia colonica, che sta sul fondo, che impiega il suo lavoro sul fondo, che ricava dal fondo stesso i mezzi di sostentamento e di vita, non può, per una insufficienza nella propria entità numerica, essere estromessa *sic et simpliciter*. Noi dobbiamo equamente trovare una soluzione a questo problema, e la soluzione ci viene appunto dagli emendamenti che sono stati proposti e sui quali esprimerò ora il parere della Commissione. Resta quindi fermo che la Commissione non accetta l'emendamento Concetti.

Una prima soluzione è quella prospettata nell'emendamento Casoni ed altri, e consiste nella possibilità di ottenere lo stralcio di una parte del podere che sia esuberante rispetto a quella che è la capacità lavorativa della famiglia colonica. Orbene, la Commissione è d'accordo su questo stralcio: è d'accordo perché, senza ledere gli interessi della famiglia colonica che sta sul fondo, esso realizza la possibilità di dar posto, di dar lavoro e quindi di insediare stabilmente nel fondo stesso una seconda famiglia colonica.

Praticamente, dunque, dal fondo che ha una certa estensione viene stralciata una parte, in modo che la famiglia colonica che già era insediata sul fondo trovi lavoro e vita

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

sulla parte residua di esso, mentre per il resto si viene a costituire una nuova unità, si viene a costituire un nuovo podere. Questo stralcio è, a parere della Commissione, indubbiamente da preferirsi. È chiaro che lo stralcio è subordinato a determinate condizioni, e perciò giustamente l'onorevole Casoni e gli altri presentatori dell'emendamento propongono che il progetto di stralcio ottenga la preventiva approvazione dell'ispettorato provinciale agrario, cioè dell'organo tecnico che deve accertare se sussistano le condizioni perché lo stralcio si possa operare. Quindi, siamo garantiti anche sotto il riflesso tecnico.

Se lo stralcio non è possibile, abbiamo inteso di escludere la possibilità che la famiglia colonica la cui entità numerica sia insufficiente sia estromessa, sempre per una considerazione di favore che deve esser fatta per la famiglia colonica. Ed ecco perché sostanzialmente la proposta dell'onorevole ministro, che è stata ripresa dalla Commissione, prevede la possibilità di integrare la capacità lavorativa della famiglia colonica, ma in maniera stabile.

In sostanza si vuole concedere la possibilità alla famiglia colonica di integrare la propria capacità lavorativa, di integrarla nell'anno agrario successivo a quello nel quale la carenza si è manifestata e di integrarla in maniera stabile. Il punto importante su cui la Commissione insiste è quello che, trattandosi di « famiglia » colonica, si richiede che questa integrazione sia fatta con parenti o affini (quindi con elementi che non siano estranei a quella che è la composizione naturale della famiglia colonica) o per il naturale sviluppo dei suoi componenti (cioè, se vi sono ragazzi che crescono, si prevede che essi possano aumentare il numero delle unità lavorative nella coltivazione del fondo).

Quindi, quando vi è questo incremento naturale e quando si integra la capacità lavorativa con parenti o affini della famiglia colonica, essa ha diritto a rimanere sul fondo. Solo quando non vi sia questa naturale integrazione, si prevede, per il caso della mezzadria, questo nuovo motivo di disdetta per giusta causa, di modo che alla scadenza del contratto il concedente può riprendere il fondo quando non sia avvenuto lo stralcio o non sia stata integrata la capacità lavorativa nel modo che testé ho indicato.

A proposito di questa possibilità di integrazione abbiamo due emendamenti. Secondo il testo della Commissione la integrazione nella capacità lavorativa della famiglia colonica può avvenire o mediante l'immissione di

parenti o affini o per naturale sviluppo dei suoi componenti, o anche altrimenti, secondo gli usi locali. Questo significa: qualche volta si chiameranno a far parte non della famiglia colonica ma dell'entità lavorativa del fondo anche elementi che sono estranei alla famiglia; e cioè o i cosiddetti « famigli » in maniera permanente vengono a far parte della famiglia colonica, o, altra volta, si può pensare ad una integrazione transitoria per mezzo di braccianti. E la Commissione non ha voluto escludere nessuna di queste ipotesi.

Ma quando si tratta di integrazione che sia al di fuori degli elementi appartenenti in qualche modo alla famiglia colonica abbiamo ritenuto necessario che queste integrazioni con elementi diversi possano essere ammesse solo avendo riguardo agli usi locali.

In sostanza, la Commissione non è favorevole alla integrazione della capacità lavorativa che avvenga in linea normale con elementi estranei alla famiglia colonica, perché, ripeto, si tratta di una famiglia, e tutto ciò che è estraneo a questa può tornare a svantaggio della collaborazione che è necessaria all'interno di essa, ed inoltre anche perché questa forma di integrazione, come normale, è fuori del contratto.

Pertanto, la Commissione non è favorevole alla eliminazione di questa ipotesi di integrazione anche con elementi estranei alla famiglia, ma tiene fermo il concetto che questa integrazione deve avvenire nel rispetto degli usi locali. Quindi, sugli emendamenti Monticelli e Gui il parere della Commissione è contrario.

Circa l'emendamento Pierantozzi, che chiede che la riconsegna del fondo in caso di insufficienza della capacità lavorativa avvenga, invece che allo scadere del contratto, allo scadere dell'annata agraria successiva a quella in cui la insufficienza si è manifestata, la Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Miceli, Suraci, Imperiale, Sansone, Dal Pozzo, Grilli, Torretta, Pelosi, Calasso e Saccenti hanno presentato i seguenti emendamenti all'emendamento Benvenuti:

« Sopprimere nel primo comma le parole: « in affitto a famiglia di coltivatore diretto ovvero ».

« Aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole:

« e dovrà contenere la dimostrazione che la famiglia colonica, già insediata nel podere, conservi un reddito residuo adeguato alle proprie necessità.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere il primo dei due emendamenti.

MICELI con questo emendamento all'emendamento Benvenuti non vogliamo impedire che quando il podere è eccedente ai bisogni e alla capacità lavorativa della famiglia mezzadrile si possa insediare un'altra famiglia mezzadrile. Però vogliamo impedire che il proprietario, con piccoli stralci, circondi i suoi poderi di piccoli affittuari o (come proporrebbe l'onorevole Casoni) di braccianti rendendo inevitabile le lotte tra lavoratori e lavoratori.

La sostanza del nostro emendamento è questa: procedere agli stralci quando gli stralci possono dare origine alla formazione di nuovi poderi in cui si possano insediare nuove famiglie mezzadrili; ma impedire gli stralci che possano consentire piccole affittanze polverizzate. Poichè noi vogliamo salvaguardare la mezzadria, riteniamo che alla mezzadria — diciamo così — larga, anche se eccedente i bisogni della famiglia, non debbano accompagnarsi piccole affittanze che, per la loro piccola estensione, nessuna caratteristica hanno dell'affitto. Se si stralcia un pezzo di podere che non è sufficiente all'insediamento di una nuova famiglia mezzadrile, vuol dire che si tratta di una estensione così limitata, da non consentire neppure la vita di una famiglia di coltivatore diretto. Si tratterebbe quindi di scomporre le affittanze improprie!

Quindi il nostro emendamento afferma che si può procedere a stralci, sempre che gli stessi siano idonei all'insediamento di nuove famiglie mezzadrili. Questo anche allo scopo di convogliare gli investimenti del proprietario verso i nuovi poderi, perchè se il proprietario deve insediare una nuova famiglia dovrà costruire case, stalle, ecc.

Quindi, se il proprietario vuole decurtare l'estensione, ritenuta eccessiva, concessa al suo mezzadro, può farlo solo a patto che la terra stralciata per la sua superficie e per gli investimenti del concedente sia idonea ad accogliere e a dar da vivere ad almeno una nuova famiglia mezzadrile.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Io non ho la preoccupazione dell'onorevole Miceli. Qui si tratta di tutelare un interesse della produzione, e l'interesse della produzione è tutelato immettendo un nuovo centro lavorativo nella parte del podere che si ritiene esuberante.

Per quanto riguarda l'interesse della vecchia famiglia colonica, esso è rispettato, perchè si tratta sempre di una parte che è esuberante rispetto alla capacità lavorativa, e la esuberanza è accertata secondo il progetto approvato dall'ispettorato provinciale.

D'altra parte, la porzione residua del fondo deve essere di una tale estensione da consentire una lavorazione che, secondo la proposta degli onorevoli Benvenuti ed altri, è riferita a famiglia di coltivatori diretti ovvero ad altra famiglia mezzadrile. Quindi ci vuole una tale estensione che sia capace di dare lavoro e vita ad una famiglia.

MICELI. Ma nel concetto di affitto, diversamente da quanto avviene per la mezzadria, non è necessariamente implicito che l'estensione e la natura del fondo debbano poter dare da vivere alla famiglia dell'affittuario.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non ho la preoccupazione dell'onorevole Miceli, perchè quante più persone riusciamo ad insediare nel fondo, tanto meglio è. Quindi, anche se si tratta di piccola estensione, ciò è sempre da favorire.

Per queste ragioni, a nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di non accettare l'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrare il suo secondo emendamento all'emendamento Benvenuti.

MICELI. L'onorevole Germani sembra voler sostenere che si può ammettere anche l'insediamento di unità avventizie; infatti estensioni limitate di terreno non possono consentire l'insediamento stabile di famiglie. Noi invece sosteniamo che l'estensione deve essere tale da potersi insediare almeno una famiglia mezzadrile.

Inoltre noi sosteniamo che l'estensione rimanente, non solo deve poter assorbire la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile già insediata, ma deve consentire anche che il relativo reddito sia sufficiente ai bisogni della famiglia stessa. Non basta constatare che un podere assorbe la capacità lavorativa di una famiglia per concludere che esso è sufficiente ai bisogni della famiglia stessa.

In un podere esteso, possono esservi una parte a seminativo e una parte alberata. Se lasciamo la sola parte a seminativo alla famiglia, può darsi che questa parte ne assorba la capacità lavorativa ma può anche darsi che, per la natura del terreno, per la mancanza di investimenti, ecc., tale residuo non basti per assicurare la vita alla famiglia. Quindi per consentire l'esistenza

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

della famiglia mezzadrile nel fondo e per impedire che il proprietario con lo stralcio abbia a fare una ripartizione tale da costringere la famiglia già insediata a non poter vivere e a dover lasciare il fondo, ritengo che bisogna dare questo suggerimento — ed è suggerimento soltanto — all'ispettorato: che nel suo parere tenga conto che la parte residua possa assicurare un reddito adeguato ai bisogni della famiglia mezzadrile.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A me sembra che il concetto esposto dall'onorevole Miceli sia già contenuto nella dizione dell'emendamento Casoni ove si dà il criterio dell'eccedenza, riferita alla capacità lavorativa della famiglia colonica. La misura di questa eccedenza dovrà essere giudicata dall'ispettorato dell'agricoltura; e il riferimento che si fa normalmente per stabilire se v'è proporzione fra entità numerica ed estensione è elemento per determinare la capacità lavorativa della famiglia. Mi pare che con questo si sia dato un criterio sufficiente all'ispettorato. Sono pertanto contrario all'emendamento.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Signor Presidente, in merito al terzo comma dell'emendamento Casoni, noi riteniamo opportuno che si mantenga anche la dizione: « o anche altrimenti secondo gli usi locali », contenuta nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, io avevo già manifestato il parere della Commissione sull'inciso al quale si riferisce l'onorevole Miceli.

La Commissione preferisce che non si escluda la possibilità di integrare anche altrimenti la capacità lavorativa della famiglia colonica, cioè anche con elementi estranei alla famiglia, purché questo avvenga in conformità agli usi locali. Quindi la Commissione insiste sulla dizione quale è stata votata e decisa in Commissione, e quindi per il terzo comma non accetta l'emendamento Casoni.

Ripeto, altresì, che la Commissione è favorevole all'emendamento Pierantozzi, che chiede che la riconsegna del fondo, invece che alla scadenza del contratto, avvenga alla scadenza dell'anno agrario successivo a quello nel quale la insufficienza si è manifestata. Praticamente l'onorevole Pierantozzi si preoccupa di questo: che non sia mandata

via subito la famiglia colonica, anche se questa insufficienza si sia manifestata nel momento in cui il contratto stava per scadere.

La Commissione è d'accordo: diamo un certo respiro alla famiglia e quindi alle parole « scadenza del contratto » sostituiamo le altre « scadenza dell'anno agrario successivo a quello nel quale la insufficienza si è manifestata ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 13.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le questioni sono molteplici. Io accetto il concetto dello stralcio, ma questo concetto si deve anche temperare con quello della disdetta. In quali casi era concessa la disdetta per insufficienza della capacità lavorativa? Era concessa quando vi era una insufficienza che non poteva essere riparata attraverso il naturale sviluppo dei componenti della famiglia, e anche in altri casi previsti dagli usi locali. È mantenuto questo principio di insufficienza nell'emendamento Casoni? Non lo trovo chiaro. Se è mantenuto questo concetto di insufficienza, io sono perfettamente d'accordo; se invece si vuole pensare ad un'insufficienza istantanea, vista in un determinato momento e non suscettibile di integrazione, allora non sono più d'accordo.

Se, come pare risulta dalle parole dell'onorevole Benvenuti, nel caso di insufficienza il concedente ha due alternative, quella dello stralcio e quella della disdetta, io devo dire che l'emendamento, così com'è concepito, non è affatto chiaro, perché accenna ad una insufficienza ben diversa di quella prevista originariamente dall'articolo 13.

Quando l'emendamento Casoni era un'appendice all'articolo 13 si capiva che l'insufficienza considerata nell'emendamento Casoni era la stessa insufficienza considerata nel primo comma dell'articolo 13. Ora, invece, siamo, mi pare, di fronte a una dizione che è tutt'affatto differente.

Chiedo, quindi, prima di poter discutere questo emendamento, di sapere qual'è il pensiero del presentatore dell'emendamento stesso; altrimenti mi è impossibile discutere un emendamento così, alla cieca.

PRESIDENTE. Onorevole Casoni?

CASONI. A mio parere, si possono verificare due casi. Si può avere un'organica, insanabile incapacità della famiglia colonica a condurre il podere (e allora vi è l'eventualità e la possibilità dell'escomio); oppure può succedere che una famiglia colonica sia

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

efficiente, ma non sia adeguata all'estensione del podere. In questo caso si lascia la famiglia colonica nel podere e si stralcia la superficie eccedente la sua capacità lavorativa. Questo stralcio deve avvenire razionalmente; ed è per questo che deve essere approvato dall'ispettorato provinciale agrario.

Ora, la distinzione, nella pratica, esiste. Perché si deve tener calcolo che l'appoderamento, specie nell'Emilia, è generalmente di data molto arretrata. Quindi, questo appoderamento è stato fatto quando le colture avevano una estensività — diciamo così — superiore all'attuale. Oggi, i progressi dell'agricoltura hanno portato a una intensificazione delle colture, e quindi, vi è una maggiore necessità di apporto lavorativo. Inoltre, le famiglie tradizionali constavano di un numero di membri infinitamente superiore a quello della attuale famiglia colonica.

MICELI. Non è esatto.

CASONI. In Emilia la situazione è proprio questa. Si ché noi ci troviamo, specialmente in Emilia, con poderi che, normalmente, eccedono la capacità lavorativa della normale famiglia colonica. Ma qui non si tratta invero di sostituire una famiglia con un'altra, perché il più delle volte non si trova una famiglia che sia adeguata, per capacità lavorativa, all'estensione del fondo. E allora si verifica la necessità dello stralcio. Si deve lasciare alla famiglia colonica, che costituzionalmente è capace di lavorare, il podere con quella superficie che è adeguata alla sua capacità lavorativa. La parte eccedente deve essere stralciata, e deve essere concessa a mezzadria a una famiglia colonica o a una famiglia bracciantile che possa diventare famiglia colonica.

È chiaro che non si può costituire subito un podere, ma si pongono i presupposti per costituire un nuovo podere. E qui soccorrono anche le provvidenze per la bonifica integrale, là dove si concede il contributo per la costruzione di una nuova casa colonica. Sicché, adottando lo stralcio per i poderi con superficie che non può ritenersi adeguata alla capacità lavorativa della media famiglia colonica, si ha questo risultato: che si lascia la famiglia in quella parte di podere adeguata alla sua capacità, mentre si crea una nuova unità familiare.

Questo è lo spirito del mio emendamento. Distinzione netta, quindi, fra quella che è l'incapacità organica, insanabile della famiglia (in questo caso l'escomio è una necessità), e la deficienza relativa, che è data da un dislivello fra la superficie e l'efficienza nu-

merica della famiglia (e in questo caso si deve far luogo allo stralcio).

Mi pare che una tale impostazione possa essere accettata. Si tratterà se mai di dare all'articolo di legge una dizione tale da non far sorgere dubbi.

PRESIDENTE. Onorevole Casoni, insiste nel mantenere il suo testo primitivo, o accetta la nuova formulazione dell'onorevole Benvenuti interamente sostitutiva dell'articolo in discussione?

CASONI. Credo che il mio testo, di cui ho chiarito lo spirito, non lasci quei dubbi che possono, invece, sorgere dagli emendamenti suggeriti successivamente; e pertanto vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti, ella è cofirmatario dell'emendamento Casoni. Insiste sulla sua formulazione?

BENVENUTI. Io mi scuso con l'onorevole ministro e con i colleghi, se la formulazione dell'emendamento non è chiara. Evidentemente, se lo spirito e le finalità dell'emendamento non sono stati compresi, gli è perché la mia formulazione non è stata efficace: essa potrà pertanto essere migliorata.

Riassumo brevissimamente la sostanza della proposta. Si parte dall'ipotesi che il contratto di mezzadria viga a termine. V'è, in linea di fatto, una insufficienza di capacità lavorativa, nei termini previsti dall'articolo 13. Quale soluzione propone il mio emendamento? Che alla fine del contratto prevalga su ogni altra soluzione e senza alcun differimento il concetto dello stralcio con conseguente concessione di terra a una seconda famiglia a mezzadria o in affitto.

Noi abbiamo adottato il concetto che ciò che conta è di collocare sulla terra il maggior numero possibile di famiglie o di unità lavorative: e che questo criterio debba prevalere su quello di concedere l'integrazione alla famiglia già sistemata. Dare terra, case, reddito a chi non ne ha, questa è la necessità suprema! Supponiamo che questa soluzione, ossia lo stralcio, non sia possibile per ragioni tecniche o perché non si verifichino le condizioni previste dall'onorevole Miceli. E qui apro una parentesi. Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Miceli, ma a me sembra sorpassata, in quanto, quando si dice che la superficie residua corrisponde per quantità e qualità alla capacità lavorativa della famiglia, si stabilisce che essa deve essere sufficiente ad assorbire la manodopera familiare...

MICELI. Vi è una difficoltà: la natura del terreno.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

BENVENUTI. ... e anche a pagarla! Nessuno pensa di collocare una seconda famiglia per mettere alla fame la prima!

Supponiamo, dunque, che lo stralcio non sia possibile. Allora interviene la seconda soluzione. Per un anno la famiglia rimane sul podere, e qualora entro l'anno non si faccia luogo all'integrazione con il naturale incremento o ricorrendo a parenti e affini, allora, *ultima ratio*, alla fine dell'anno ha luogo l'escomio.

Mi ero illuso che l'emendamento fosse formulato abbastanza chiaramente. Sostanzialmente la prima parte si impernia sulla prevalenza dello stralcio sulla integrazione, alla fine del contratto; la seconda sull'ipotesi di impossibilità dello stralcio, nel qual caso si fa luogo all'integrazione: per essa si concede un termine di un anno oltre la scadenza del contratto.

PRESIDENTE. L'onorevole Benvenuti, presentando il nuovo testo, si è valso del suo diritto di cofirmatario dell'emendamento Casoni, in assenza di questi. Se non che, dopo l'intervento dell'onorevole Casoni, il testo Benvenuti può essere proponibile come emendamento all'emendamento — e deve essere firmato da dieci deputati — solo se parzialmente sostitutivo dell'emendamento Casoni e non anche, come è nella fattispecie, del testo della Commissione, perché in tal caso vi osta l'articolo 86 del regolamento.

Invito pertanto l'onorevole Benvenuti a presentare, se crede, un nuovo emendamento, che sia solo parzialmente sostitutivo di quello Casoni, e rechi le firme di dieci deputati.

BENVENUTI. Io gradirei che il collega Casoni spiegasse come egli intende coordinare con l'articolo 13 il suo emendamento aggiuntivo. Noi stiamo formulando un articolo che per la stessa ipotesi dà luogo a soluzioni diverse. Ecco perché sono necessari il coordinamento delle due ipotesi e quindi la rifusione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti, su questo punto deve essersi espressa ella stessa, perché fu da lei svolto l'emendamento Casoni il 18 scorso.

BENVENUTI. Accolgo la sua osservazione, signor Presidente: a mia giustificazione mi permetto far presente che svolsi brevemente l'emendamento in assenza del primo firmatario, senza preoccuparmi, in quel momento, del problema del coordinamento con l'articolo 13.

GUI. Chiedo di parlare sull'emendamento Casoni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. A parte la questione regolamentare, l'emendamento Casoni, che io accetto nella sostanza, non può essere configurato come modificativo del testo della Commissione; e ciò per esigenze di logica: perché non sono due ipotesi diverse quella prevista dall'articolo 13 e quella prevista dall'emendamento Casoni. E se la ipotesi è identica, le due soluzioni non possono essere considerate separatamente e indipendentemente, bensì devono essere soltanto coordinate. E mi pare che non vi sia possibilità di coordinamento diversa da quella non già di modificare l'articolo 13 ma di inserire l'emendamento Casoni a un determinato punto dell'articolo 13, e cioè dopo la constatazione della insufficienza lavorativa.

Perciò l'emendamento Benvenuti — anche se può avere qualche imperfezione di forma — mi sembra l'unico modo idoneo a superare la difficoltà prospettata.

PASTORE. Chiedo di parlare per una proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Nell'interesse della chiarezza del testo, propongo una breve sospensiva affinché i presentatori di emendamenti all'articolo 13 possano concordare i rispettivi punti di vista e formulare un testo che offra alla Camera la possibilità di votare con consapevolezza. (*Commenti*).

MICELI. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. A me sembra che la proposta dell'onorevole Pastore non possa essere accolta per motivi regolamentari. Sarebbe molto facile, quando un deputato non può, in base al regolamento, presentare un emendamento, invocare un compiacente rinvio che gli permetta di presentarlo nella seduta successiva...

PASTORE. Onorevole Miceli, non mi attribuisca questa intenzione! Mi sono sforzato di capire la portata degli emendamenti presentati e, come me, non mi pare che i colleghi della Camera siano riusciti a capirli.

MICELI. La questione è chiara e facilmente risolvibile: ci vuole, direi, buona volontà per non intenderla.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, in questo modo usciamo dalla questione della sospensiva.

MICELI. Signor Presidente, mi propongo di dimostrare che l'emendamento Casoni è perfettamente conciliabile con l'articolo 13.

Si è sostenuto che l'emendamento Casoni è un duplicato delle premesse dell'articolo 13; esso invece vale a integrare quanto dice quel-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

l'articolo e non distrugge quanto contenuto nei commi che lo precedono.

Bisognerà esprimerlo meglio, forse, un tale concetto; ma la verità è che non vi è incompatibilità nel collocarlo alla fine dell'articolo 13.

PASTORE. È questo il punto: bisogna esprimersi meglio.

MICELI. Se permane la sproporzione tra capacità lavorativa ed estensione del fondo (o perchè la famiglia colonica non è adeguata o perchè mancano usi locali che consentano di assumere manodopera salariata), allora interviene l'emendamento Casoni. Esso sostanzialmente afferma: facciamo lo stralcio, lasciamo alla famiglia l'estensione bastevole per la sua capacità lavorativa e il resto del fondo potrà essere concesso in conduzione ad altra famiglia colonica, a famiglia coltivatrice in fitto, o a braccianti.

Io vedo nell'emendamento Casoni una conseguenza logica dell'articolo 13; osservo anzi che l'emendamento è stato inserito giustamente dopo tale articolo, in quanto vuol rappresentare una ipotesi subordinata alla eventualità che non si verifichino le ipotesi previste dall'articolo 13 del testo della Commissione.

Pertanto sono per il prosieguo della discussione sull'articolo 13 e sull'emendamento Casoni, opportunamente emendato, e contro il rinvio.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione in merito alla sospensiva proposta dall'onorevole Pastore?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. A me pare che prima di tutto la Camera dovrebbe essere d'accordo su un punto che è fondamentale, e cioè su quale significato debba darsi, nei confronti dello stralcio, all'insufficienza della capacità lavorativa della famiglia colonica o — che è la stessa cosa — all'esuberanza del podere rispetto alla capacità lavorativa della famiglia colonica. Le ipotesi possibili a questo riguardo sono due: l'integrazione della capacità lavorativa della famiglia colonica con permanenza della stessa nel podere, ovvero, come seconda soluzione, lo stralcio. Il Governo ha poi posto questa questione: lo stralcio deve aver luogo quando si sia già proceduto alla possibilità di integrazione o no? Anche su ciò la Camera dovrà pronunciarsi. Per quanto riguarda poi la formulazione dell'articolo, sarà sempre possibile concordarla in sede di Commissione.

Dunque, la prima questione sulla quale la Camera deve pronunciarsi è se, in caso di

insufficienza della capacità lavorativa della famiglia colonica rispetto al podere, si vuole dare prima alla famiglia colonica la possibilità di integrarsi. Personalmente, io ritengo che si debba: in primo luogo dare alla famiglia colonica la possibilità di integrarsi; in secondo luogo, se la famiglia colonica è insufficiente e non ha la possibilità di integrarsi, ammettere allora lo stralcio.

Qui si pone un'altra questione: noi abbiamo consentito la possibilità di integrazione anche con elementi estranei della famiglia, secondo gli usi locali. L'onorevole Gui mi domanda se di fronte alla possibilità di stralcio si deve ammettere anche questa forma di integrazione. Personalmente, io ritengo di sì, purché in conformità degli usi locali.

Dunque, riassumendo: come prima ipotesi si dovrebbe ammettere l'integrazione; come seconda ipotesi lo stralcio o la riconsegna del fondo. Se ci troveremo d'accordo, in Commissione potremo poi formulare definitivamente l'articolo.

PASTORE. Chiedo di parlare per una proposta di emendamento all'emendamento Casoni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Io desidero anzitutto rassicurare il collega Miceli che non v'era affatto, nella mia richiesta, l'intenzione di eludere il regolamento. Riconfermo poi la mia tesi secondo cui i due emendamenti non si conciliano, a meno che non si addivenga a una formulazione più chiara, la quale potrebbe consistere nel modificare l'emendamento Casoni così: « Qualora si verifichi, ecc.... ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, in linea di massima, può concordare su tale formulazione proposta dall'onorevole Pastore, salvo naturalmente le correzioni che potranno avvenire in base a un esame più dettagliato.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata dall'onorevole Cappi la seguente proposta:

« La Camera, in applicazione dell'articolo 85 del regolamento,

delibera:

di discutere anzitutto gli articoli 15 e 18 del disegno di legge e di rinviare poi la discussione e l'approvazione degli altri articoli alla competente Commissione dell'agricoltura, fatta eccezione dell'articolo 32-III e dell'intero Titolo VI, che verranno discussi in Assemblea ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

La Camera potrebbe pertanto deliberare di rinviare alla Commissione anche l'articolo 13. Onorevole Cappi, ella sarebbe favorevole ad aggiungere anche l'articolo 13 agli articoli da deferire alla Commissione?

CAPPI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappi ha facoltà di illustrare la sua proposta.

CAPPI. Ricordo alla Camera (sciogliendo anche la riserva che avevo già fatta l'altra volta) che io e i miei amici riteniamo che fin da allora la situazione fosse matura per il rinvio alla Commissione; ma avemmo allora l'opposizione di numerosi colleghi. In questi giorni si sono avuti però dei contatti con i colleghi dell'estrema sinistra, con i quali è stata appunto concordata la soluzione risultante dalla mia proposta. Si tratterebbe cioè di discutere subito gli articoli 15 e 18 che sono particolarmente importanti, perchè riguardano il primo la questione dell'equo canone e il secondo la questione dei miglioramenti; poi rinverremo il resto alla Commissione, con la riserva però di tornare in Assemblea per un articolo importante (il 32-III) e per il titolo VI riguardante le disposizioni finali e transitorie, le quali — logicamente — debbono essere discusse dopo tutto il complesso della legge.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sulla proposta Cappi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Dichiaro che non ci opporremo alla proposta Cappi. Resti però ben fermo che tale nostro atteggiamento non sta a significare in alcun modo un nostro recesso dalla posizione di principio manifestata nella precedente seduta, quando ci opponemmo alla proposta di rinvio avanzata dallo stesso onorevole Cappi. Noi dicemmo allora, infatti, che non ritenevamo di poterci riferire all'articolo 85 per eludere una discussione di tanta portata; ritenevamo cioè, e tuttora riteniamo, che questo argomento sia di tale importanza da richiedere assolutamente una discussione pubblica. D'altronde, però, perchè non sembri — come da qualche parte si è detto — che il nostro atteggiamento sia preconcepito, noi non ci opponiamo alla odierna proposta Cappi, e per questa ragione ci asteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Cappi, la quale, se approvata, diverrà operante sin da questo punto, e cioè a partire dall'articolo 13.

(È approvata).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

### Risultati della votazione segreta di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatori LUCIFERO e CAMINITI: « Istituzione di una sezione staccata della pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato » (521):

Presenti e votanti . . . . .	349
Maggioranza . . . . .	175
Voti favorevoli . . . . .	303
Voti contrari . . . . .	46

(La Camera approva).

Deputati NENNI GIULIANA ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Oddino Morgari » (640):

Presenti e votanti . . . . .	349
Maggioranza . . . . .	175
Voti favorevoli . . . . .	310
Voti contrari . . . . .	39

(La Camera approva).

Senatori CARRARA ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professore Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944 » (855):

Presenti e votanti . . . . .	349
Maggioranza . . . . .	175
Voti favorevoli . . . . .	326
Voti contrari . . . . .	23

(La Camera approva).

### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano di procedere alla immediata revisione del sistema di imposizione e delle aliquote dei contributi unificati in agricoltura, procedendo altresì ad una lunga ratizzazione dei contributi arretrati, costituendo essi un onere intollerabile per le piccole proprietà, specie nell'attuale momento di crisi gravissima in cui si dibatte l'agricoltura.

(1110)

« PALAZZOLO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, rispettivamente, il primo nei confronti delle massime autorità accademiche dell'Ateneo napoletano, che hanno chiesto l'intervento della forza pubblica nell'ambito dell'edificio universitario; il secondo, nei confronti degli organi di polizia di Napoli per avere adottato nei locali universitari a carico dei giovani studenti sistemi contrari ad ogni tradizione relativa all'indipendenza dell'alta cultura e all'immunità sacra degli Atenei.

(1111)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e della difesa, in ordine al recente rimpatrio dalla Russia di trenta ex prigionieri altoatesini.

« L'interrogante chiede che il Governo comunichi senza indugio le risultanze degli interrogatori effettuati circa la eventuale esistenza in Russia di altri prigionieri di nazionalità italiana: ciò allo scopo di tranquillizzare le cinquantamila famiglie di soldati dispersi sul fronte russo; chiede inoltre che il Ministro degli affari esteri rassicuri il paese sulla esecuzione dell'accordo annunciato recentemente alla Camera dei deputati dal Sottosegretario agli esteri, onorevole Brusasca, ed in forza del quale sarebbero già in viaggio per ritornare in patria quindici dei ventisette prigionieri italiani trattenuti fino ad ora in Russia senza alcun giustificato motivo.

(1112)

« MEDA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere contro il prefetto di Como, che invitato dal Ministro del lavoro a convocare le parti per derimere la vertenza sorta fra la ditta S.A.F.T.I. e le sue maestranze si rifiuta categoricamente di farlo.

(1113)

« INVERNIZZI GABRIELE, GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro, della difesa e dell'Africa Italiana, per conoscere se non intendano provvedere di urgenza alla presentazione del disegno di legge, in base al quale dovranno essere corrisposte speciali indennità di prigionia ai civili militarizzati in Africa Orientale Italiana già prigionieri in campi di concentramento posti fuori delle colonie italiane, disegno di legge per il quale sono occorsi circa due anni di lunghe e difficili trattative fra i tre Ministeri competenti.

(1114)

« ADONNINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di concedere agli studenti dell'Università di Napoli il beneficio già concesso l'anno scorso, che è quello di decurtare della metà il contributo integrativo di lire 6000 per gli abbienti e di abbuonarlo del tutto per gli studenti poveri.

« E per conoscere, inoltre, se non ravvisi l'opportunità, in considerazione delle agitazioni in atto presso l'Università di Napoli ed in considerazione delle reali esigenze e difficoltà di gran parte degli studenti dell'Ateneo napoletano, di concedere una sessione straordinaria di esame per i reduci ed i fuori corso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2005)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se sia informato delle preoccupanti voci, che hanno determinato vivo allarme fra la popolazione, circa numerosi casi di difterite a Catanzaro, taluno dei quali con esito letale.

« Per conoscere altresì quale fondamento abbiano le voci stesse e, principalmente, quali provvedimenti siano stati adottati e si intenda con urgenza adottare al fine di evitare una eventuale epidemia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2006)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di far corrispondere agli impiegati e salariati del comune di Roghudi (Reggio Calabria) gli stipendi non corrisposti di quasi un anno.

« L'interrogante fa presente le tristissime condizioni in cui versano quei dipendenti comunali ai quali, ormai, viene negato credito dagli esercenti locali per l'acquisto di generi di prima necessità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2007)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con carattere di urgenza in favore del comune di Carfizzi (Catanzaro), privo delle più elementari e necessarie opere pubbliche, in modo da porre fine allo stato misero ed inumano in cui vive la popolazione di quell'abbandonato paese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2008)

« FODERARO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere d'urgenza (prima che nuove sciagure si aggiungano in danno dei disgraziati paesi della Calabria) a protezione dell'abitato di Satriano (Catanzaro), che è gravemente minacciato da paurose frane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2009)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro all'enorme pressione esercitata sui piccoli proprietari e coltivatori diretti, con l'imposizione di forti carichi di contributi unificati in agricoltura.

« L'interrogante fa presente la particolare situazione di disagio economico dei piccoli proprietari e fittavoli della Calabria, specie per quanto riguarda la crisi vinicola ed olearia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2010)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare la chiusura della miniera di Davoli e dello stabilimento di Soverato della Società « Davoli », la quale chiusura provocherebbe il licenziamento di oltre 250 operai, aggravando le già tanto misere condizioni delle popolazioni dei comuni della zona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2011)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere lo stato dei lavori di sistemazione e riattamento della stazione ferroviaria di Pagani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2012)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere, in riferimento ad una precedente interrogazione, le decisioni che sono state prese o le soluzioni che sono state prospettate dai competenti uffici delle due amministrazioni per la eliminazione dei passaggi a livello nell'abitato di Nocera Inferiore, intersecato in più parti da due linee ferroviarie di intenso traffico, che intralciano la vita citta-

dina della popolosa città e l'attività commerciale della vasta plaga circostante. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2013)

« PETRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, nell'interesse dell'educazione musicale, intenda includere nella prossima legge relativa alla riforma della scuola una disposizione con la quale venga assegnato per ogni direzione didattica almeno un Maestro per l'insegnamento della musica e del canto corale nelle scuole elementari, ed inoltre che tale compito venga affidato al direttore del complesso bandistico locale, qualora questi sia regolarmente in possesso dei titoli di studio prescritti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2014)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere le ragioni che hanno indotto la Direzione generale dello spettacolo a considerare esclusi anche i più meritevoli complessi bandistici dai benefici a favore di manifestazioni musicali previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, prorogato al 31 dicembre 1954, con legge 29 dicembre 1949, n. 954, trascurando di considerare che almeno 50 fra i circa 2000 complessi del genere assolvono particolarmente compiti di non trascurabile interesse sia artistici che sociali.

« L'interrogante si permette rilevare che essi costituiscono l'unica fonte di educazione musicale e di sana divagazione per moltissime popolazioni, specialmente meridionali, e danno lavoro per oltre sei mesi all'anno a migliaia di strumentisti e rispettive famiglie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2015)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare i prefetti a consentire che i comuni includano fra le spese di bilancio quelle per il mantenimento del maestro della scuola comunale di musica e del complesso bandistico locale, con particolare riguardo per quelle amministrazioni che hanno tradizionalmente tali nobili istituzioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2016)

« FODERARO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli risulti che 50 capifamiglia lavoratori agricoli della frazione Castelguido del comune di Roma non hanno ricevuto gli assegni familiari dell'anno 1949; e se, ciò risultando, intenda prendere provvedimenti urgenti per sollecitare il pagamento da parte dell'apposita gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2017)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni per le quali, nella valutazione dei titoli per l'ammissione ai concorsi per la sistemazione in ruolo, non viene computato agli impiegati avventizi e diurnisti il periodo di servizio da essi prestato nelle ricevitorie delle poste e telegrafi in qualità di gerenti e supplenti; e se non ritenga invece opportuno di riparare a tale ingiustizia mediante emendamento al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

« L'interrogante si permette rilevare che, in molti casi, si tratta di gerenti e supplenti i quali da oltre venti anni sono nei servizi postelegrafici, e che sarebbe pertanto estremamente ingiusto se venissero esclusi dal concorso per il passaggio in ruolo per non aver raggiunto l'anzianità di servizio richiesta dal decreto legislativo sopracitato, per il fatto che non si terrebbe in conto il periodo trascorso in servizio nelle ricevitorie, dove pure esplicarono funzioni non inferiori a quelle di gruppo C, come negli uffici principali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2018)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti, nella sfera delle rispettive competenze, intendano adottare onde alleviare le gravissime condizioni in cui vive la popolazione di Cutro (Catanzaro).

« L'interrogante chiede in particolare:

al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quali provvedimenti intenda prendere per alleviare la rilevante disoccupazione di quel centro;

all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quali misure preventive e repressive intenda adottare onde eliminare i numerosi casi di tubercolosi, di tracoma e di

altre gravi malattie epidemiche ed endemiche che colpiscono quella popolazione;

al Ministro dei lavori pubblici, infine, quali provvedimenti intenda adottare a favore delle trecento famiglie circa che, in condizioni veramente degradanti, vivono in tuguri a pian terreno, indifesi dalla pioggia e da ogni altra avversità atmosferica: per questi ultimi chiede se almeno — stante le asserite deficienze finanziarie che non consentono l'attuazione di costruzioni in muratura — non si ritenga almeno di disporre la costruzione di adeguate baracche di legno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2019)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere per quali ragioni al concorso bandito per la carriera ispettiva delle ferrovie dello Stato sono stati ammessi solo i laureati in economia e commercio e in giurisprudenza, con esclusione dei laureati della facoltà di scienze politiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2020)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del prefetto di Agrigento che, a seguito di annullamento da parte del Consiglio di giustizia amministrativa, di un suo decreto di requisizione di casa di certo Caramazza da Canicatti, viziato di eccesso di potere, ha riprodotto il decreto di cui trattasi con i medesimi vizi, ed annullato ancora questo secondo illegittimo provvedimento dalla Giustizia amministrativa, si rifiuta, a dispetto dell'articolo 328 del Codice penale, di obbedire alla sentenza del magistrato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2021)

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se e quali provvedimenti ritenga opportuno di proporre al fine di rendere possibili e, nell'ambito della Regione siciliana, la concreta applicazione della legge 9 giugno 1947, n. 530, con la quale furono apportate notevoli modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, stante che l'articolo 1 della legge regionale n. 3, del 1° luglio 1947, sancisce che nel territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea siciliana non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, mentre per l'articolo 4 della legge regionale n. 2 dello stesso 1° luglio 1947, si fa un esplicito rinvio alle norme vigenti alla data del 1° luglio 1947, non esclusa quindi la legge dello Stato 9 giugno 1947, n. 530, che in tutta la Repubblica è entrata in vigore il 1° luglio 1947. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2022)

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare la S.E.T. perché, dopo circa sette anni dalla cessazione dello stato di guerra, venga ripristinata la rete telefonica di Mondello (Palermo) riconosciuta zona turistica e balneare, oggi popolata da migliaia di abitanti, i quali si trovano nella penosa situazione di non potere, specialmente nelle ore notturne, chiedere un qualsiasi intervento per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o antincendi.

« E per conoscere, altresì, se è vero che la rete, esistente fino al 1943, venne asportata in massima parte dalla S.E.T. per sistemare la rete del centro urbano di Palermo e se è vero che il locale direttore della S.E.T. abbia richiesto, per potere effettuare l'invocato ripristino, il pagamento di lire 250.000 (duecentocinquantomila) per ogni utente che chieda l'allacciamento, subordinando lo stesso alla presentazione di un minimo di 26 utenti, disconoscendo in tal modo la natura del pubblico servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2023)

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se, essendo sempre in vigore la legge 8 maggio 1947, n. 399, per la ricostruzione edilizia, non ritiene doveroso emanare disposizioni perché tutte le domande presentate agli Uffici provinciali del Genio civile per usufruire dei contributi d'incoraggiamento stabiliti dalla legge precitata e non evase per mancanza di fondi, siano ritenute automaticamente valide come presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 408, del 2 luglio 1949, anche se non sono stati accordati i contributi di cui alla legge 8 maggio 1947, n. 399, ed in questo senso disporre in bilancio gli stanziamenti necessari per la corresponsione dei contributi d'incoraggiamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2024)

« FERRARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e commercio, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente provvedere affinché i titolari italiani di brevetti di invenzione siano messi in condizione di ottenere un prolungamento di durata dei loro brevetti per un periodo corrispondente a quello per il quale l'utilizzazione economica ne fu impedita o gravemente limitata per cause di guerra.

« Tale prolungamento di durata è stato già concesso ai cittadini francesi titolari di brevetti italiani in applicazione degli accordi italo-francesi del 29 maggio 1948, resi esecutivi con la legge 18 luglio 1949, n. 752. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2025)

« ZERBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se risponda a verità che — nella necessità di mantenere ed incrementare (a 2000 allievi specialisti, 150 ufficiali e insegnanti, 200 sottufficiali, 120 civili) la Scuola specialisti dell'Aeronautica in Caserta — abbia in animo di determinare la sollecita costruzione degli stabili ed impianti per l'Accademia aeronautica in una località della città di Napoli, vicina e ben collegata agli aeroporti di Capodichino e Pomigliano d'Arco, risolvendo così, modernamente, l'annoso problema tecnico e funzionale di questo Istituto, dando giusta soddisfazione alla capitale del Mezzogiorno, concorrendo ad alleviare la disoccupazione locale; e se — ove, come si spera, tali intendimenti rispondano a verità — non ritenga di iniziare tosto le trattative del caso colla Amministrazione comunale di Napoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2026)

« CHATRIAN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere perché con circolare 17 gennaio 1950 sia stata autorizzata la entrata in Italia di materiali ferrosi provenienti dal Belgio e dal Lussemburgo soltanto attraverso le dogane di Chiasso, di Domodossola e di Genova, escludendo la dogana di Ancona.

« In tal modo è stato gravemente danneggiato il già scarso traffico di questo porto, il quale ha perduto quasi del tutto il suo normale traffico con le coste orientali dell'Adriatico e sono state danneggiate anche ditte dell'Italia centrale, le quali avevano interesse che il materiale fosse scaricato nel porto di Ancona.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

« L'interrogante chiede, pertanto, se non sia possibile revocare immediatamente la disposizione, autorizzando anche l'entrata in Italia tramite la dogana di Ancona. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2027)

« TOZZI CONDIVI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, per sapere se non ritengono equo che l'aumento di stipendio del 10 per cento, concesso a datare dal 1° luglio 1949, sia corrisposto anche a quegli insegnanti che, per motivi vari, non ebbero assegnata una cattedra per l'anno scolastico 1949-50.

« In sostanza, detto aumento verrebbe corrisposto agli interessati soltanto per i mesi di luglio, agosto e settembre 1949, in quanto detti mesi si computano con l'anno scolastico 1948-49. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2028)

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali agli orfani di guerra, insegnanti di scuole medie, non sono stati concessi i benefici accordati alle vedove di guerra col decreto legge 16 aprile 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2029)

« SILIPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la revoca del provvedimento di esclusione dal concorso per i ruoli speciali transitori per le scuole medie di quei candidati che non presentarono il diploma di laurea o copia autentica, già esibita nei concorsi ordinari, facendone esplicito riferimento nella domanda; e che non presentarono il certificato con il voto di laurea, richiesto dalla lettera z) del concorso, in quanto ritennero di esserne esentati perché risultante dal titolo di studio stesso.

« Quanto sopra si richiede per le seguenti ragioni:

1° essendo stati numerosi (oltre 6000) i concorrenti che sono incorsi in tale errore;

2° perché l'esclusione non potrebbe giustificarsi per la mancanza del titolo specifico che determina l'ammissione, in quanto, facendone riferimento, è implicitamente come presentato;

3° per venire incontro ai numerosi lavoratori della scuola che da anni si sacrificano e prestano servizio come fuori ruolo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2030)

« DI LEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi non è stato fino ad oggi presentato in Parlamento il disegno di legge relativo al nuovo stato giuridico dei segretari comunali.

« La presentazione di detto disegno di legge doveva avvenire entro l'anno 1949, secondo la promessa fatta dallo stesso Ministro dell'interno nel Congresso nazionale dei segretari comunali, che ha avuto luogo nel gennaio del 1949. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2031)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti ritengano opportuni e intendano adottare onde evitare il grave e generale malcontento provocato in tutte le categorie interessate dalle attuali norme che disciplinano e regolano l'imposizione dei contributi unificati dell'agricoltura.

« L'applicazione di tale gravame fiscale ha suscitato unanimi e legittime lamentele in mezzo alla laboriosa popolazione agricola delle Marche e di altre regioni.

« Difatti per alcune famiglie coloniche numerose, che coltivano piccoli fondi, il carico fiscale risulta addirittura insostenibile, assorbendo la quasi totalità del reddito dei fondi stessi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2032)

« DE' COCCI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, in conseguenza dei danni causati dalla frana nel comune di Marineo (Palermo), con i provvedimenti di urgenza, non intenda, altresì, provvedere al consolidamento dell'abitato, nei punti ove il terreno si presenta pericoloso. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(2033)

« BONTADE MARGHERITA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se intende prorogare, con relativo provvedimento, il termine di presentazione delle domande per il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

riconoscimento delle qualifiche e ricompense al valor militare ai partigiani.

« In via subordinata, se ritiene, almeno, considerare presentate entro i termini di cui al decreto legislativo 15 ottobre 1949, n. 1072, le domande spedite fino al 31 dicembre 1949 al Servizio commissioni (Sottosegretariato di Stato per l'assistenza ai partigiani), dalle varie commissioni regionali incaricate degli accertamenti, dato che molte domande sono state trasmesse con ritardo dalle commissioni regionali e non dagli interessati. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(2034)

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se sia informato che tutte le categorie interessate all'industria del sughero in Sardegna (che rappresentano i quattro quinti della produzione sugheriera nazionale) e precisamente: i produttori, gli industriali, gli artigiani, le maestranze, nel 2° Congresso sardo del sughero, nell'Assemblea generale dell'Associazione sugherieri sardi, nell'Assemblea dell'Unione industriali di Sassari si sono tutti unanimemente pronunciati contrari alla importazione di sughero spagnolo in Italia, respingendo così la proposta della Confederazione dell'industria per un accordo supplementivo all'accordo commerciale italo-spagnolo concluso nel novembre 1949 onde consentire l'importazione sul mercato nazionale di sughero spagnolo di spessore superiore ai 30 millimetri. Le categorie interessate hanno altresì affermato che l'industria sugheriera sarda è in condizione di offrire sul mercato nazionale sufficiente quantitativo di sughero di tutte le qualità richieste per la lavorazione.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro, tenendo conto di tali fatti, non intenda respingere la proposta della Confederazione dell'industria per l'importazione di sughero spagnolo, ed accogliere la giusta richiesta dei sugherieri sardi, contraria a tale importazione, richiesta che torna anche a difesa dell'industria sugheriera nazionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2035)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda proporre l'esonerazione, in occasione delle nuove norme circa il funzionamento del fondo indennità agli impiegati, dall'obbligo del versamento del contributo al fondo stesso, oltre che degli istituti

di diritto pubblico e delle Casse di risparmio, anche delle Banche popolari, le quali hanno, più dei grandi Istituti, diritto alla difesa ed alla tutela da parte dello Stato, sia per il loro carattere cooperativo, sia per la loro funzione capillare, che diffonde gli aiuti del credito alle piccole aziende produttrici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2036)

« ADONNINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se intenda eliminare il grave inconveniente che ha spezzato la carriera dei segretari comunali e provinciali e degli altri impiegati dipendenti degli Enti locali e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza che, per le disposizioni del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, siano stati esclusi dai concorsi a posti equiparati a grado VIII e superiori del gruppo A; al grado IX e superiori del gruppo B; al grado XI e superiori del gruppo C; e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, perché celibi; e se non ravvisi equo ed urgente la emanazione di un provvedimento legislativo transitorio che possa riparare la grande ingiustizia e l'offesa arrecata, sotto il profilo dell'incremento demografico, alla capacità dei funzionari esclusi dai concorsi, dal citato regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2037)

« ADONNINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno disporre per la concessione di un congruo contributo straordinario all'Ente autonomo della Fiera di Foggia, tenuto conto della importanza di quella Fiera nell'interesse della economia cittadina e nazionale, ed in considerazione che essa non ancora riesce a raggiungere lo sviluppo avuto nel passato, a causa dei noti eventi bellici che hanno reso grandemente mutilata la città di Foggia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2038)

« IMPERIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se risponderà a verità che, entro brevissimo termine, presso il magazzino tabacchi grezzi di Piacenza (e sembra anche presso altri magazzini e stabilimenti del genere) verrebbero assunti al lavoro un'aliquota di operai dipendenti dal Ministero della difesa, e addetti all'arsenale mi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

litare di Piacenza, col contemporaneo licenziamento della cooperativa reduci e combattenti che, nel marzo dello scorso anno, aveva ottenuto in appalto alcuni lavori di manovalanza presso il magazzino in oggetto, potendo così dare occupazione alla ventina di lavoratori suoi soci.

« Costoro oggi corrono pericolo di rimanere nuovamente disoccupati, quando è pacifico che il movimento del magazzino tabacchi è tale da poter assorbire il lavoro di queste persone, tanto è vero che esse verrebbero sostituite con altrettanti lavoratori dipendenti da altra Amministrazione dello Stato, e pertanto già in possesso di un'occupazione stabile e sicura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2039)

« ARATA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza del trattamento intollerabile cui da tempo vengono sottoposti i dipendenti della A.N.A.S. in talune zone della Sicilia, ed in particolare quelli del primo e secondo tronco della viabile statale n. 113. La maggior parte degli operai, infatti, oltre ad essere stata licenziata senza alcun giustificato motivo e contrariamente alle esigenze di manutenzione della importante arteria, ormai da mesi attende il saldo dei salari spettanti, saldo non effettuato in contrasto con ogni disposizione di legge; mentre i cantonieri ed i pochi tratti al lavoro risulta che non sono stati retribuiti da lungo tempo ed alcuni fin dall'ottobre dello scorso anno.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere:

a) se rientra nelle attribuzioni del capo sezione, ingegnere Corrao, licenziare in tronco degli operai sol perché questi hanno chiesto il pagamento del loro avere, e se questa legittima richiesta costituisca addirittura colpa passibile di una tale sanzione. Come è il caso dell'operaio Cuni Matteo, che da diversi anni ha prestato buono e lodevole servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S., come cantoniere provvisorio, il quale l'8 febbraio 1950 è stato, proprio dal suddetto ingegnere, licenziato sul posto di lavoro per avere osato richiedere almeno un acconto su ben quattro mesi di lavoro non ancora retribuito. Fatto ancora più grave il Cuni, dopo così ingiusto ed arbitrario provvedimento, non ha fino ad oggi ricevuto né il modulo D.N. 22 per la disoccupazione, né la restituzione del libretto di lavoro, né la liquidazione delle spettanze dovute;

b) se infine, in considerazione di quanto precede, gli onorevoli Ministri non ritengano di dover disporre una severa inchiesta per i necessari provvedimenti di giustizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2040)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, sui provvedimenti che intende adottare perché abbiano immediato inizio i lavori pubblici approvati e finanziati per la provincia di Napoli e sui lavori straordinari che intende disporre per affrontare la grave situazione della provincia dove la situazione diventa ogni giorno più tesa.

(290)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, sulle provvidenze urgenti che intendono adottare per alleviare la grave situazione della provincia di Napoli, dove quotidianamente si succedono le dimostrazioni dei disoccupati, dei minacciati di licenziamento e dei mutilati.

(291)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria e commercio, per conoscere quale azione intendono svolgere di urgenza per ovviare alla grave situazione determinatasi nella città di Napoli per l'aumentata disoccupazione.

« Ed in specie quali provvedimenti urgenti credono emettere per dare un effettivo incremento al traffico portuale, all'attività industriale ed a quella edilizia.

« Provvedimenti che sono indilazionabili, dato che la città, quasi priva di ogni attività, risente di una grave crisi che minaccia di travolgere tutte le categorie di cittadini.

(292)

« SANSONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

TORRETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1950

TORRETTA. Desidererei sapere quando il Governo potrà rispondere alla mia interpellanza sulla crisi vinicola.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI; *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Risponderò, nella seduta di lunedì 6 marzo.

INVERNIZZI GABRIELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INVERNIZZI GABRIELE. Chiedo l'urgenza per una mia interrogazione al ministro del lavoro.

SEMERARO SANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO SANTO. Chiedo l'urgenza per una mia interrogazione al ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro interessato.

**La seduta termina alle 19,40.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.
2. — Votazione per la nomina di un Vice-presidente.
3. — Votazione per la nomina:
  - di un Commissario per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico;
  - di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per il 1950.
4. — Svolgimento di due interpellanze.
5. — *Discussione del disegno di legge:*
  - Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori:* Bellavista e Carron.

6. — *Discussione della proposta di legge.*

D'AMBROSIO ed altri: Graduatoria del concorso magistrale B-6 (623). — *Relatore* D'Ambrosio.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori:* Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

9. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*). (427). — *Relatore* Rocchetti.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesaurò.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI